

All' Amministrazione Comunale
del **Comune di LUSERNA S. GIOVANNI**
Via Roma
10062 Luserna S. Giovanni (TO)

OGGETTO:- Osservazioni e suggerimenti alla Proposta Tecnica Di Progetto Preliminare del nuovo piano regolatore generale comunale del Comune di LUSERNA S. GIOVANNI

ai sensi:

del 9° comma dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013
del 4° comma dell'art. 20 della L.R. n. 40/98 e della DGR 9/6/ 2008, n. 12-8931

Vista la Proposta Tecnica Di Progetto Preliminare del piano regolatore generale comunale del Comune di Luserna S. Giovanni, adottata con DC n. 53 del 4/11/2013

Il **Circolo LEGAMBIENTE della Valpellice** presenta le seguenti proposte e osservazioni.

Al fine di facilitare la lettura si anticipa l'impostazione del documento:

- 1. *partecipazione e progettualità*
- 2. *considerazioni generali*
- 3. *considerazioni sull'apparato conoscitivo*
 - 3.1 *le analisi sul patrimonio urbanistico ed edilizio*
 - 3.2 *considerazioni sull'approccio al welfare urbano*
- 4. *considerazioni sulla rappresentazione del dimensionamento*
 - 4.1 *l'analisi dei fabbisogni residenziali*
 - 4.2 *la quantificazione dei vani vuoti*
 - 4.3 *il calcolo della capacità insediativa residenziale*
 - 4.4 *la definizione delle aree di transizione.*
- 5. *valutazioni e richieste sulle previsioni residenziali*
- 6. *osservazioni sulla qualità delle previsioni urbanistiche*
 - 6.1 *nuclei storici e tradizionali*
 - 6.2 *nuclei isolati recenti*
 - 6.3 *tessuti consolidati e recenti*
 - 6.4 *aree edificabili di completamento*
 - 6.5 *nuovi insediamenti residenziali*
 - 6.6 *la questione dei linguaggi architettonici*
 - 6.7 *zone produttive*
 - 6.8 *aree per servizi pubblici*
 - 6.9 *aree a servizi privati di interesse pubblico*
 - 6.10 *zone agricole*
 - 6.11 *viabilità*
 - 6.12 *fasce perfluviali – corridoi di connessione ecologica*
 - 6.13 *la progettazione/disciplina paesaggistica*
- 7. *osservazioni sull'apparato normativo*
 - 7.1 *sull'impostazione delle norme tecniche d'attuazione*
 - 7.2 *suggerimenti sugli articoli*
- 8. *adeguamento alla pianificazione sovraordinata*
- 9. *osservazioni sul Documento Tecnico Preliminare del Rapporto Ambientale*

0. Premessa

Le presenti osservazioni analizzano la *Proposta Tecnica Di Progetto Preliminare* del nuovo prgc con l'intento di fornire un contributo costruttivo e critico di carattere generale al documento inteso nella sua natura programmatica. Tuttavia il grado di progettualità e di approfondimento degli elaborati, peraltro indotto dalla nuova legge urbanistica, ci porta ad entrare nel merito delle scelte già ben configurate e quindi a suggerire modificazioni e integrazioni sulla base delle nostre sensibilità e delle nostre conoscenze tecniche.

Le osservazioni riguardano gli aspetti urbanistici e quelli ambientali propri del procedimento di v.a.s. (art. 15 della L.R. n. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013).

Le presenti osservazioni del Circolo Legambiente della Val Pellice rappresentano l'ultimo documento che fa seguito ai precedenti (ottobre/2000, 27/5/2008) inviati discrezionalmente all'A.C. di Luserna S. Giovanni a fini collaborativi e prescindendo da procedure urbanistiche; ad essi è seguito un utile incontro con la commissione urbanistica estesa ai consiglieri il 02/07/2008. Inoltre l'Associazione ha inviato (8/1/2009) le osservazioni nell'ambito del procedimento ambientale.

1. Partecipazione e progettualità

La partecipazione è strumento essenziale per rendere democratiche e per qualificare le procedure decisionali riguardanti il territorio; col tempo le sue modalità, tempi, regole hanno avuto quel riconoscimento legislativo, prima in sede comunitaria e poi agli altri livelli istituzionali, che dovrebbero facilitare la partecipazione delle comunità locali alla formazione degli strumenti di programmazione e pianificazione.

Le consultazioni previste dalla legislazione sono finalizzate alla maturazione di una consapevolezza collettiva circa i caratteri, qualità, risorse, criticità, ...del proprio territorio e quindi alla verifica della compatibilità delle esigenze e bisogni con tale scenario ambientale.

Invece, nel caso del piano di Luserna, appare irrilevante e ininfluenza questa fase di coinvolgimento preliminare che avrebbe consentito al cittadino di confrontarsi in modo disinteressato con la questione "territorio" inteso come "bene comune" liberandolo, così, da quell'approccio privatistico che, in genere, permea la visione del paesaggio, della città, dell'ambiente.

Questa sostanziale emarginazione dalle scelte urbanistiche, peraltro con eloquenti precedenti (strada delle cave, centrale biomasse), appare tuttavia in continuità con una concezione dell'attività amministrativa tendenzialmente poco inclusiva e piuttosto autoreferenziale.

Ragionando sul presente piano regolatore riteniamo che l'assenza di partecipazione diffusa (*modello bottom up*) si sia avvertita in modo particolare:

- nella mancata condivisione dei valori paesistico – culturali,
- nella mancata esplicitazione dei fabbisogni sociali,
- nella mancata condivisione della programmazione della città pubblica e delle relative priorità.

Ma soprattutto pensiamo che l'attivazione di un processo partecipato, propositivo e dialettico avrebbe potuto favorire la formazione di *un altro piano regolatore*; un piano concepito con una prospettiva epocale, magari non prossima ma nemmeno utopica, in cui pensare, per esempio:

- ad una nuova identità del centro di Airoli, più rappresentativo e frequentato (senza auto!) di cui essere finalmente orgogliosi (che fine hanno fatto i progetti del concorso del 2001...forse un po' velleitari ma sicuramente spinti da creatività e progettualità non scalfite dalle (auto)censure imposte delle contingenze quotidiane?),
- ad un lungo parco fluviale agrario magari con forme di agriturismo per facilitare la formazione di nuove solidarietà interetniche,
- ecc

Invece questo piano regolatore, maturato in un contesto più circoscritto e meno stimolato, ha finito per caratterizzarsi come congegno essenzialmente regolamentativo di trasformazioni ordinarie e di iniziative edilizie spontanee e contingenti indotte dal mercato.

2. Considerazioni generali

L'impianto urbanistico in oggetto, rispetto alle indicazioni originarie (anni 1995 – 2000), appare alquanto migliorato; pensiamo che i più recenti orientamenti paesaggistici e le nuove procedure ambientali siano state determinanti per questa virtuosa evoluzione anche se alcuni ragionamenti, temi e vocaboli non sembrano del tutto estranei ai documenti prodotti dal nostro circolo Legambiente in questi anni.

Apprezziamo l'attenuazione della logica urbanocentrica e la scoperta del paesaggio agrario inteso (anche) come patrimonio della comunità mentre siamo perplessi sull'inconsistenza della relazione causale analisi – progetto (cap. 3.1) e sull'affievolimento dei linguaggi urbanistici ed edilizi (cap. 6.6). Siamo invece risolutamente contrari a quella logica incrementale che ancora una volta viene riproposta dallo strumento urbanistico (cap. 5).

3 Considerazioni sull'apparato conoscitivo

Nelle osservazioni ai piani regolatori il circolo della Valpellice ha sempre sostenuto l'esigenza di un approccio metodologico rigoroso nel quale le indagini portino a scelte di qualità e consapevoli che consentano, quindi, di limitare la discrezionalità e arbitrarietà progettuale. Ma le indagini sono, comunque, attività richieste dalle disposizioni di legge (art. 11, 12, 24, 25, 26, ecc della LR: n. 56/77).

Di conseguenza si è ritenuto opportuno segnalare alcuni aspetti dell'apparato conoscitivo che hanno inciso sulla qualità e articolazione della proposta urbanistica.

3.1 Le analisi sul patrimonio urbanistico ed edilizio

a) sui tessuti storici e tradizionali (R1 -R4a)

Esaminando gli atti di piano si riscontra un generale disinteresse per la conoscenza del territorio naturale e antropizzato e in modo particolare per i tessuti storici e tradizionali. In certa misura, si ripropone quel deficit conoscitivo che ha contraddistinto il piano regolatore vigente e che ricompare, per esempio, nell'assenza della carta in scala 1:1.000 a sostegno dell'indagine e del progetto.

Il PRGC deve definire le caratteristiche dell'architettura locale e statuirne la natura vincolante per le successive trasformazioni; partendo, infatti, da questa certificazione di autenticità, il piano definisce le modalità per tutelare, valorizzare e innovare il relativo linguaggio.

Invece nel presente piano, non comparando traccia di questo processo identificativo, la proposta progettuale appare scarsamente argomentata e, quindi, poco autorevole.

Manca un'analisi urbanistica dei singoli nuclei che descriva le caratteristiche, le criticità e opportunità in funzione delle successive previsioni e che sappia cogliere le peculiarità dei luoghi per valorizzarli (il cortile di borgata Malanot) o tutelarli (facciata di via Tolosano,..).

Manca la tradizionale analisi sui singoli edifici e manufatti riferita allo stato di conservazione, alla destinazione d'uso, agli elementi tipologici caratterizzanti; ma è anche mancata la curiosità verso la storia recente con i suoi edifici più prossimi agli stilemi storici di fine '800 e inizio '900, le residenze e ville nobiliare (es. le ville e le case borghesi della prima metà '900 lungo la via 1° Maggio e via De Amicis, la Villa Mantelli, ...), ecc.

b) sui tessuti consolidati- recenti (aree urbane consolidate miste R5)

Anche le zone residenziali recenti sono prive di un'analisi critica che, andando oltre ai criteri funzionali, riesca a cogliere i limiti espressivi di edifici a volte giustapposti senza formare tessuti urbani coerenti e riconoscibili; una indagine rivolta anche ad individuare i primi sintomi d'inefficienza e le prime ipotesi di rigenerazione urbana.

A seguito di queste considerazioni **la Legambiente**, ritenendo difficilmente sostenibile le previsioni urbanistiche non supportate da una elementare base conoscitiva, **suggerisce al Comune di provvede finalmente ad una indagine credibile sul patrimonio edilizio e urbanistico del territorio**; in particolare l'indagine deve avere un percorso mirato che sia funzionale alle ipotesi progettuali del piano (o quelle proposte da Legambiente nei capitoli successivi).

3.2 Considerazioni sull'approccio al welfare urbano

Le caratteristiche e le dimensioni del Comune generano problematiche socio-economiche complesse che, riteniamo, il PRGC dovrebbe approfondire per valutare, quantomeno, le eventuali implicazioni sulla dotazione e localizzazione dei fondamenti della città pubblica.

La variazione della struttura della famiglia, il fenomeno migratorio extracomunitario, i nuovi tipi di lavoro e di occupazione, ecc. comportano domande nuove e diverse di servizi; pensiamo all'assistenza domiciliare agli anziani che, in quanto "immateriale", non implica supporti "spaziali", oppure alla esigenza di politiche "inclusive" verso la presenza extracomunitaria che facilitino l'integrazione ma che eventualmente tengano conto delle specificità culturali e dei modelli di vita (una sorta di standard urbanistico "etnico" ma non ghettizzante).

La Legambiente ritiene che queste problematiche sociali, riassumibili nel garantire ad ognuno il pieno diritto di cittadinanza, debbano essere tenute in considerazione nella formazione del piano al fine di **qualificare il welfare urbano oltre il mero e formale rispetto degli standard urbanistici**. Questo, nella consapevolezza di dover ragionare su aspetti qualitativi e prestazionali non facilmente traducibili nella concezione "spaziale" (cioè lo standard urbanistico) del PRGC.

Domandarsi se il presente piano si sia posto questi problemi è quesito piuttosto retorico; anzi, notiamo che sono state ignorate anche questioni alquanto più prosaiche: per esempio, nulla si dice sull'adeguatezza dell'impiantistica sportiva in riferimento al tipo e alla localizzazione.

L'approccio "immobiliare" e gestionale dello standard urbanistico, come si configura nella normativa (cap. 6.8), conferma la prevalenza del criterio quantitativo nel pensare alla città pubblica; qualità/diversità/efficacia sono questioni tuttora marginali.

Ragionando ancora su altri aspetti socio-economici importanti, notiamo, per esempio, che manca anche l'analisi della domanda residenziale con particolare riguardo a quella prodotta dalla recente immigrazione extracomunitaria (quella che ha attenuato la decrescita demografica e "indotto" e/o "giustificato" le nuove edificazioni). Essa consentirebbe di capire quanto sia (o meno) compatibile la previsione delle nuove villette con gli eventuali fabbisogni espressi da questa categoria di utenza.

4 Considerazioni sulla rappresentazione del dimensionamento

L'insieme delle argomentazioni a sostegno di motivi, entità e localizzazione delle nuove previsioni appare molto discutibile in quanto si basa su analisi e metodi valutativi che, ancorché formalmente corretti, portano a collocare tali previsioni insediative in una realtà molto diversa dall'effettiva situazione locale. Ci riferiamo al metodo per la determinazione dei fabbisogni residenziali, dell'offerta abitativa in atto e della rappresentazione degli ambiti compatibili con l'edificazione.

4.1 L'analisi dei fabbisogni residenziali

Pur non entrando nel merito del meccanismo contabile (*Rel. Illustrativa, cap. 6.2*) che ha portato alla quantificazione dei fabbisogni residenziali, occorre tuttavia evidenziare che le relative (e piuttosto arbitrarie) semplificazioni, corollari, deduzioni, ... nonché l'approssimazione di molti dati utilizzati, rendono alquanto dubbia l'attendibilità delle conclusioni. In particolare l'impianto metodologico appare finalizzato ad ampliare in modo artificioso i fabbisogni e a nascondere l'entità del patrimonio edilizio inutilizzato; il tutto per giustificare i nuovi insediamenti residenziali.

Nel merito ci permettiamo di segnalare alcuni punti:

a) viene sancito un fabbisogno residenziale aggiuntivo (= + 105 vani/abitanti) in evidente contrasto con la continua decrescita demografica degli ultimi 20 anni;

b) sulla base di disinvolute elaborazioni dei censimenti ISTAT e non di indagini puntuali sul territorio (le tavv. D1.a D1.b forniscono solo dati topografici), viene rilevata una perdita di ben 970 vani negli edifici esistenti dovuta agli interventi necessari per rimediare alle condizioni di vetustà degli stessi. Questa perdita di stanze non può essere intesa come un fabbisogno pregresso che giustifica l'esigenza di nuove case perché essa afferisce essenzialmente alla obsolescenza fisica delle abitazioni la quale produce un fabbisogno compensativo solo se associata a condizioni di sovraffollamento. Nel caso di Luserna, come largamente argomentato dallo stesso piano, siamo in presenza di una decrescita continua della grandezza dei nuclei familiari e, quindi, di un sottoutilizzo delle case o, se vogliamo, di un più comodo utilizzo delle case stesse. Ecco perché questo fabbisogno di riqualificazione edilizia non può costituire fabbisogno abitativo.

4.2 La quantificazione dei vani vuoti

La determinazione dei vani vuoti appare il risultato di un'operazione macchinosa e piuttosto astratta perché basata su dati di venti anni fa, ulteriormente e arbitrariamente ridotti.

Per esempio, buona parte dei vani vuoti utilizzabili (n. 1.360) sono attribuiti ai turisti; gli stessi, aggregati alle utenze nei posti letti ricettivi (!), determinano una presenza costante di turisti pari a 1.860. Un dato piuttosto sorprendente che, se ci guardano attorno, non trova per nulla riscontro nella realtà. Siamo dunque in presenza di un'artificiosa operazione di rimozione di vani vuoti attraverso la loro trasformazione in vani turistici.

Rimane un valore di 400 vani non occupati (o meglio n. 120 unità abitative disponibili di cui 67 per la vendita - *Rel. Illustrativa pag. 115*) che non rappresenta la realtà dell'offerta residenziale potenziale che, invece, possiamo ritenere ragionevolmente, almeno prossima a 1500 – 2000 vani. Questa nostra valutazione trae fondamento nelle centinaia di insegne VENDESI, AFFITTASI che troviamo distribuite su tutto il territorio comunale o nelle lunghe liste delle agenzie immobiliari che compaiono su internet.

Circolando per il Comune è facile notare, inoltre, la ricca varietà tipologica (rustici, ville, alloggi,...) ed economica di questa offerta di case che garantisce una copertura per tutti i gusti e per (quasi) tutte le tasche.

Vogliamo ancora segnalare che questa contabilità creativa ha motivazioni "utilitaristiche" ma anche effetti controproducenti: i vani vuoti accessibili sono ridotti a 400 per giustificare la quantità delle nuove case (681 vani) previste a soddisfacimento del fabbisogno (tutt'altro che realistico) di 1075 vani, mentre gli stessi vani vengono poi innalzati a 800 e conteggiati nella capacità insediativa implicando l'obbligo di aumentare le aree da reperire per servizi pubblici.

4.3 Il calcolo della capacità insediativa residenziale

Il PRGC, nel dimensionare la propria capacità insediativa, si attribuisce il merito di avere "limitato" le quantità edificatorie rispetto alle ben maggiori possibilità consentite dal PTCP2 della Provincia. Nel merito sono necessarie alcune precisazioni.

Le possibilità d'incremento residenziale sono definite dall'art. 15 del citato PTCP2 sotto forma di percentuali aggiuntive della capacità insediativa del piano regolatore vigente; ora tutti sappiamo che tali capacità insediative, oltre ad essere sovente irragionevoli nelle dimensioni, sono anche congegnate, il più delle volte, su calcoli incomprensibili e irrazionali e basati, anche, su dati non realistici. Ne consegue che le possibilità edificatorie dei nuovi PRGC traggono vantaggi o penalizzazioni dal piano precedente e, comunque, sono avulse dalla realtà e dalle dinamiche insediative in atto. Quanto sopra affermato trova una palese conferma proprio col piano di Luserna.

Infatti, nonostante che il PRGC vigente sia stato attuato per il 75% (raggiungendo i 7.679 abitanti) sono ancora insediabili altri 8.872 abitanti (+ 115%!) in quanto la c.i.r.t è pari a 16.551 abitanti. Altro paradosso: il dimensionamento del piano si riduce da 16.551 a 11.637 abitanti pur prevedendo nuove case per 681 abitanti.

Quindi Legambiente, nel valutare negativamente gli effetti perversi dell'applicazione dell'art. 15 del PTCP2 (assumendosi la responsabilità di tale giudizio) ribadisce che, anche in questo caso, alchimie contabili e metodologie astruse finiscono per nascondere la reale natura espansiva del piano regolatore.

E' opportuno ancora segnalare che il calcolo della capacità insediativa non è conforme all'art. 20 della LR. n. 56/77 in quanto conteggia anche i turisti/fluttuanti che sono variabile estranea e unicamente da trattare in riferimento al calcolo dello standard urbanistico (art. 21 della LR. n. 56/77). Nel conteggio sono invece omessi gli incrementi dovuti ai cambi di destinazione d'uso. Pertanto la **Legambiente richiede che il calcolo sia eseguito secondo le disposizioni di legge e articolato secondo le effettive opportunità insediative.**

4.4 La definizione delle aree di transizione

Nel piano sono previste edificazioni in ambiti che, benché compresi nel perimetro delle aree di transizione (PTCP2, Art. 16 *Definizione delle aree*), sono ancora chiaramente ascrivibili ai contesti naturali o a suoli che fanno paesaggio. Essi sono, per esempio, le zone TU.3, TU.7, TU.8, TU.12.

Il modello provinciale delle aree dense - transizione - libere, che già si discosta dalla realtà urbanistica in atto a causa del riconoscimento delle previsioni urbanistiche vigenti anche non attuate, ha un alto livello di astrazione e una logica geometrica (superfici coperte) che, nella sua lettura zenitale del territorio, esclude i criteri percettivi ed estetici che invece fanno emergere i rischi di ridondanze e incompatibilità delle nuove edificazioni. E' bene ricordare che strutture insediative plurinucleari come quelle di Luserna o Bricherasio, in origine costituite da aggregati storici sparsi poi caoticamente uniti, favoriscono il riconoscimento di aree di transizione molto vaste giustificate dagli ampi spazi interclusi (spazi interclusi che invece, secondo l'Alleg. 5 del PTCP2 dovrebbero essere: "aree libere che però hanno spesso carattere residuale e minima valenza di tipo ambientale e naturalistico").

Anche in questo caso occorre sottolineare come una metodologia, utilizzata in modo piuttosto acritico, possa giustificare nuove abitazioni in ambiti ancora naturali.

5. Valutazioni e richieste sulle previsioni residenziali

Legambiente, a conclusioni di queste riflessioni metodologiche, considera incomprensibile l'entità delle nuove previsioni insediative. Soprattutto per questi motivi:

- decremento residenziale continuo da 20 anni;
- patrimonio edilizio non occupato ma disponibile = 400-850 vani dichiarati dal PRGC (più probabilmente pari almeno a 1.500 - 2.0000 vani);
- surplus di abitazioni anno 2011- *Dati PTCP2/Prov. Torino* = n. 1407 (= Tot. Abitazioni - Tot. famiglie)
- vistosa sottostima della insediabilità dovuta al mancato conteggio dei vani residenziali recuperati col cambio di destinazione d'uso previsto dei nuclei rurali tradizionali.

Legambiente contesta le nuove edificazioni perché comportano:

- superficie utilizzata per nuovi edifici residenziali = 210.000 mq.
- nuova volumetria residenziale = 70.000 mc.;
- incremento degli abitanti da sole nuove costruzioni = + 8,8%, che contrasta con la virtuale riduzione della capacità insediativa da 17.000 a 8.500 abitanti;
- incremento del suolo per residenze rispetto a quello attuale = circa + 12,9% (+ 15,5% secondo i dati della Provincia) che in realtà sale attorno al 20% se rapportato ai soli lotti utilizzati escludendo i lotti interclusi e di completamento.

Questi riscontri quantitativi danno ragione di un piano che non appare certo estraneo alla logica del mercato e del possesso del territorio, come candidamente riconosciuto laddove (*Rel. Illustrativa. pag. 111*) si sostiene che, pur privilegiando "...una non indifferente esigenza del mercato e dei cittadini di poter beneficiare di un'offerta diversificata... il presente Piano tiene anche in conto la possibilità di poter rispondere ad alcune domande e/o necessità di seconde case che tenendo conto delle nuove possibilità e della nuova politica di salvaguardia e tutela del territorio messa in campo dal presente Piano... potrebbe infine tornare a crescere." La questione che va posta, e che ormai ha una rilevanza epocale, è di natura ecologica e paesistica e riguarda la tutela dei suoli liberi.

Essi forniscono, infatti, un'ampia gamma di funzioni vitali per gli ecosistemi, con un ruolo fondamentale nella formazione del patrimonio genetico, nella produzione alimentare e dei materiali rinnovabili, nella capacità di riciclare gli scarti naturali e di assorbire gli inquinanti solubili, nel filtraggio e regolazione del flusso di acqua verso le falde, nel rimuovere gli inquinanti, nel ridurre la frequenza e il rischio di alluvioni, nel limitare la siccità, nella regolazione del microclima negli ambienti urbani, ecc.; inoltre svolgono funzioni estetiche attraverso il paesaggio.

Per tutte queste considerazioni la Legambiente ritiene che ogni previsione di nuova edificazione e quindi di consumo del suolo naturale sia sostanzialmente da stralciare perché altera il territorio senza portare benefici

alla comunità; seguendo un criterio urbanistico e paesaggistico, si precisano più dettagliatamente le priorità, **richiedendo** pertanto **lo stralcio delle seguenti aree:**

TU.12 – strada dei Boschetti: in quanto è un'area esterna al tessuto residenziale insediativo sia pur con elementi di continuità; rappresenta un evidente prolungamento nel territorio agricolo che ripropone la logica invasiva dei decenni passati che ha sottratto suolo agricolo e destrutturato l'impianto insediativo consolidato. A ben vedere è il classico caso da manuale sulle scelte da non fare. La previsione appare anche in evidente contrasto con lo scenario paesaggistico concepito dal PRGC che ha previsto attorno le destinazioni di salvaguardia ARA, SAD e SAT. Inoltre, essendo collocato nella fascia di *esclusione* della normativa RIR/Severo, e creando un carico antropico aggiuntivo esposto al rischio tossico, appare in contrasto con lo spirito della legge.

TU.8- borgata Malan: in quanto, oltre alla estraneità all'insediativo recente e alla evidente conflittualità con quello storico rappresentato dalla borgata Malan, si caratterizza per l'alterazione del quadro scenico della borgata stessa; inoltre appare risibile la previsione delle aree a servizi per marcare la separazione fra le nuove case e il nucleo tradizionale. E' evidente il carattere invasivo e prevaricante del nuovo insediamento su quello storico retrostante. Nel D.T.P. del Rapporto Ambientale cap. 9.2.3, l'area è posta in adiacenza alla UPL – unità paesaggio locale B2 con valenza scenica e sensibilità ambientale "elevata".

TU.7 – strada Jallà: in quanto posta in un contesto dall'elevato valore paesistico e simbolico che il piano ha giustamente valorizzato attraverso la previsione delle zone SAP, ARA e SAD e che risulterà definitivamente compromesso da una lottizzazione che modificherà le morfologie naturali e gli altri elementi costituenti (muri a secco di contenimento, steccati e filari arborei lungo i contorni prospicienti su via dei Jallà e via della Fornace). La previsione pregiudica anche l'interpretazione paesaggistica del luogo che richiede, in questi casi, la valorizzazione degli spazi aperti fra nuclei autonomi ed edifici tradizionali. Mentre ancora ci domandiamo come sia stato possibile infierire sull'immagine delle borgate della zona costruendo il capannone della Provincia e il capannone/stalla lungo la strada per i Jallà, ci troviamo ora di fronte all'ennesimo atto di (auto)mortificazione dei nostri paesaggi e delle relative identità culturali.

R.7.1 – Villa Bauer: in quanto i nuovi edifici e le pertinenze (mq. 2.500) sono posti in zona verde con piccoli stagni all'interno di un ampio parco vicino alla città. L'intervento comprometterebbe l'integrità di una nicchia paesistica che prende forma nell'armonica compresenza di morfologia, ambiente naturale e insediamenti storici e artistici. Anche se di proprietà privata, il parco va salvaguardato perché patrimonio della comunità a testimonianza di ambienti ormai rari. E' inaudito che questo spazio, potenziale laboratorio di architetture dei giardini o del paesaggio, possa essere cementificato per una edificazione di cui non si capisce proprio la necessità.

TU.3 – Cascina Appia: in quanto incompatibile con la visuale paesaggistica comprendente la cascina e i prati acclivi prospicienti e il rio laterale. L'insieme è anche documentazione della complementarietà spaziale e funzionale fra cascina e pertinenza agraria. E' evidente il carattere invasivo e prevaricante del nuovo insediamento su quello storico retrostante. Nel D.T.P. del Rapporto Ambientale cap. 9.2.3, l'area è posta in adiacenza alla UPL – unità paesaggio locale B2 con valenza scenica e sensibilità ambientale "elevata".

R7.9 – Nazzarotti in quanto rappresenta un'eccezione incomprensibile e anche dannosa al progetto del piano di salvaguardia dagli accerchiamenti dei nuclei tradizionali e perché pregiudica la qualità visiva degli spazi agricoli interstiziali che segna l'immagine della zona.

(Se è consentito una breve licenza retorica, allora possiamo ben dire che le decisioni che saranno prese su queste previsioni saranno un buon banco di prova per comprendere la maturità degli amministratori e la loro capacità di rappresentare di farsi carico dei i valori più pregnanti della comunità.)

Forti dubbi (e relativa richiesta di stralcio) riguardano ancora altre aree.

R7.25 - TU.13 – località Malanot in quanto producono quell'accerchiamento e banalizzazione dei nuclei agricoli tradizionali che il PRGC si è prefissato di evitare. Inoltre la bretella viaria indotta da queste previsioni

appare ridondante nella parte che confluisce sulla via 1° Maggio (creando un nuovo punto di criticità sulla stessa). In particolare, vista la presenza del limite di *esclusione -RIR* e delle condizioni edilizie locali, si richiede di mantenere edificabili i soli lotti della zona TU.13 a ovest della linea di esclusione.

TU 9 – 10 - 11 in Via dei Vola: in quanto, benché urbanisticamente più accettabili delle altre zone, non rappresentano dei completamenti edilizi ma vere occupazioni di aree agricole che, ripensate nella loro vocazione agraria e valorizzate con quinte arboree, possono (assieme alle confinanti zone agricole di salvaguardia SAD e ARA) arricchire i valori paesistici della periferia urbana. Siamo in presenza di un meccanismo che aggiunge case nuove a case preesistenti senza creare riaggiungimenti, microcentralità urbane o spazi di relazione: si cancella la campagna e non si realizza la città.

Occorre segnalare ancora che queste zone residenziali comportano una densificazione antropica con impatti viabilistici non valutati e quindi pianificati.

TU.2 – via Fuhmann: in quanto provoca, anche in questo caso, l'impoverimento di uno scorcio paesaggistico con prati, steccato, cascinali, strada, che si percepisce lungo il tragitto che porta (in particolare cicloturisti e podisti) verso Torre Pellice.

R7.26 – Luserna Alta: in quanto l'ambito, per la sua collocazione, può essere utilizzato, anche col solo ausilio di soluzioni arboree – arbustive, per progettare la "porta urbana" (PPR. art. 10). In linea di principio anche l'edificazione può contribuire alla creazione di porte urbane, tuttavia la modestia progettuale del presente piano non dà garanzie in merito.

R7.27 - Luserna Alta: in quanto rappresenta un episodio edilizio del tutto casuale e collocato lungo una arteria di impatto rilevante anche se locale perché afferente al traffico prodotto dall'attività estrattiva. La previsione è quindi contraria alle previsioni delle normative sovracomunali.

In sintesi è bene ribadire che buona parte delle nuove previsioni residenziali (poste, tra l'altro, in ambiti privi di fognature -tavv. D2.a, D2.b), benché "conformi" alla la perimetrazione delle aree di transizione del modello provinciale (di cui è bene ricordare che è stata condivisa la formazione ma non le conclusioni che sono atto discrezionale del Comune), estendono in modo artificioso e del tutto casuale il perimetro dell'abitato. Questa nuova situazione urbanistica incentiverà le prossime edificazioni tramite nuove varianti giustificate dalla prossimità con i nuclei preesistenti. Siamo dunque in presenza di meccanismi insediativi che ripropongono (in modo apparentemente più argomentato) le cementificazioni dei decenni '60 – '90', una sorta di *sprawl pedemontano* più sobrio ma altrettanto dannoso per il paesaggio (che riguarda anche Bricherasio, San Secondo, ...).

Da una lettura un po' più approfondita dei contesti emerge, inoltre, che buona parte delle nuove lottizzazioni, anche qualora avessero una propria coerenza urbanistica (ma la normativa non lo garantisce), non sembrano nelle condizioni di apportare un valore aggiunto agli ambiti esterni (in termini di benefici alla mobilità, al verde, ai parcheggi). Citando la manualistica il tutto si sintetizza in: "*assenza di tessuto, mancanza di organizzazione e disegno insediativo, crescita incrementale per singole aggiunte*". Cosa ben diversa dalle "ricuciture" di cui parla il piano.

La convinta opposizione di Legambiente nasce anche dalla totale assenza di qualità nelle nuove lottizzazioni e trasformazioni che riproporranno quell'avvilente sequenza di villette, ormai riconosciuta come causa della devastazione ambientale e culturale dei nostri territori.

Però preoccupa soprattutto la progressiva scomparsa di sensibilità e identificazione verso le forme di paesaggio, apparentemente ordinarie, che conformano la cultura e la storia dei luoghi e dei territori; a ciò si giunge a volte una disarmante ignoranza. Per esempio, assimilare le lottizzazioni sui pendii collinari fra pascoli, terrazzamenti e borghi rurali (es. le zone TU.8, TU.3) ad edificazioni *all'interno dell'agglomerato urbano* oppure *all'interno del tessuto consolidato esistente* (D.T.P) denota un'evidente incapacità di interpretare il paesaggio nei suoi aspetti costitutivi e fondanti.

6. Osservazioni sulla qualità delle previsioni urbanistiche

6.1 Nuclei storici e tradizionali

La normativa sui nuclei storici e tradizionali è certamente condivisibile per le chiare intenzioni di tutelare il patrimonio tradizionale, tuttavia essa si configura più come una dichiarazione d'intenti che come effettivo congegno prescrittivo. E' una situazione ricorrente nelle norme di tutela: scambiare obiettivi per precetti (es. *"Tutti gli interventi devono salvaguardare le qualità storiche ed architettoniche degli edifici, senza alterazione delle caratteristiche consolidate nella tradizione locale.... tutti gli interventi ...devono armonizzarsi con i caratteri tipici e autoctoni dei luoghi e adottare soluzioni congruenti con le caratteristiche storiche, architettoniche e tipologiche del contesto..."*).

La Legambiente ritiene che l'assenza di analisi conoscitive sul patrimonio storico tradizionale (cap. 3.1) abbia influenzato il modello normativo che, soprattutto alla scala urbanistica, appare generico e sostanzialmente astratto.

Di conseguenza la disciplina sui tessuti rimane spazialmente indeterminata (salvo per gli edifici vincolati e alcune microzone storiche) e quindi con una connotazione di ordinarità che, per esempio, non consente interventi pesanti, sia pur chirurgicamente circoscritti, quali la demolizione e la ricostruzione di case incoerenti oppure non permette l'individuazione delle "strutture" e "corpi" estranei e deturpanti da demolire (art. 16) che adesso è delegata alla discrezionalità dell'operatore.

Tutte le configurazioni urbanistiche ed edilizie di cui abbiamo sommariamente evidenziato al cap 3.1, risultano prive di regolazione e di soluzioni progettuali.

Pensiamo alle forme insediative collettive o miste come corti, spazi interni di nuclei rurali, oppure ad espressioni architettoniche complesse come facciate o prospetti con ritmi, bucaure, scansioni,..ad elementi di continuità come recinzioni, ecc.

Il piano prevede tuttavia di rendere operante la regolamentazione di alcune componenti tipologiche e architettoniche (tetti, aperture, murature, serramenti, balconate,...) attraverso un discutibile meccanismo di rimandi al regolamento edilizio (REC) e ad ulteriori allegati dello stesso quali lo studio: *"G.A.L. "Escartons e Valli valdesi - Tutela e valorizzazione dell'architettura tradizionale e del paesaggio"*. Riteniamo accettabili gli esiti di tale percorso normativo alla sola condizione che ci sia certezza sulla precettività dei "criteri" (art.32 bis del REC) e sulla sistematicità della sua applicazione.

Comunque, almeno in termini teorici, su questo impostazione normativa si possono sollevare degli interrogativi di natura formale e sostanziale.

a)- le tipologie e i modelli rappresentati dagli studi del GAL si riferiscono ad un territorio vasto e quindi riproducono solo in modo episodico la casistica edilizia presente sul territorio di Luserna;

b) - gli allegati GAL (per quanto apprezzabili per la completezza dei temi trattati e per la qualità delle soluzioni proposte) dovrebbero costituire solo il riferimento metodologico da cui impostare un analogo strumento analitico/progettuale di utilizzo locale;

c) la collocazione di questa specifico approfondimento normativo all'interno del REC non è del tutto condivisibile benché risulti frequente. Questa facoltà di trasferire la disciplina sugli edifici storici e tradizionali nel REC era stata ammessa dalla Regione con la DGR. del 29/7/99 attuativa della LR n. 9/99 per consentire l'approfondimento della disciplina architettonica ricorrendo ad uno strumento (il REC) avente una procedura semplificata.

Tale criterio di distribuzione delle competenze fra il PRGC e il REC è tuttavia piuttosto contestato dalla comunità scientifica.

Infatti: *"I due strumenti sono strettamente collegati/complementari ma autonomi. Se il piano...descrive un percorso dall'essere al voler essere che è stato spesso raccontato con la metafora della "narrazione" e del "discorso" (cfr. B. Secchi) il regolamento costituisce il vocabolario e la sintassi di questo discorso, ossia un armamentario funzionale a differenti narrazioni, ma necessario ad ognuna di esse."* (I.N.U./2011).

In sostanza, al REC competono le regole igienico-sanitarie-ambientali di carattere generale, astrattamente applicabili a prescindere dal contesto, mentre al PRGC concernono tutte quelle regole peculiari sul suolo e manufatti legate alle particolarità proprio dei singoli contesti. Tutto questo, naturalmente, va inteso con una certa flessibilità.

Esaminati questi aspetti metodologici e formali della disciplina sugli insediamenti storici-tradizionali, è utile ancora ribadire l'opinione di Legambiente: il PRGC è lo strumento più autorevole e pertinente per definire: storia, principi, valori, documenti, del linguaggio architettonico e per pervenire ad un suo formale e condiviso

riconoscimento (grammatica, sintassi, vocaboli). E' ancora compito del piano definire, in seguito, le condizioni e le modalità di tutela, valorizzazione e innovazione.

A seguito di queste considerazioni la **Legambiente richiede la riformulazione della normativa dei nuclei storico e tradizionali qualora il Comune abbia provveduto alle analisi sul patrimonio edilizio ed urbanistico richiesto in precedenza.**

6.2 Nuclei isolati recenti – R4b

Le borgate e le aggregazioni R4b, secondo il piano, necessitano di operazioni di riqualificazione realizzabili con la sostituzione edilizia. Per quanto sia apprezzabile l'intenzione, si ritiene che la tale operazione non sia adeguatamente governata poiché l'unico dispositivo di contestualizzazione si desume nella norma, alquanto aleatoria, che richiede di *"tenere conto dei caratteri tipici e autoctoni dei luoghi"* (art. 16 A5). Riteniamo che questo intervento di sostituzione sia ipotizzabile qualora abbia come riferimento una norma grafico – tipologica degli interventi che precisi la qualità morfologica delle trasformazioni richiamando la tipologia tradizionale ma evitando, anche, la mimesi stilistica. In assenza di questi riferimenti normativi certi, appare difficile una rigenerazione urbanistica coerente sul piano tipologico e filologico mentre potrebbero ripetersi quegli episodi di edilizia dozzinale di cui abbiamo abbondante esposizione sulla collina lusernese. Siamo quindi alla presenza di realtà dequalificate (secondo il PRGC) senza solide prospettive di riqualificazione.

Pertanto si suggerisce la formulazione di una normativa edilizia adeguata alle problematiche sopra evidenziate.

6.3 Tessuti consolidati e recenti – R5

Queste zone in quanto costituite da tessuti ritenuti "ordinari" cioè privi di particolari problemi edilizi, sono disciplinate secondo una logica più regolamentativa e diffusa che progettuale (la caratterizzazione linguistica si riduce a: *"Tutti gli interventi devono ...tenere conto dei caratteri tipici e autoctoni dei luoghi e del contesto in cui si inseriscono..."*).

Mancano quindi delle analisi per illustrare i modelli edilizi insediati tipici o più ricorrenti anche al fine di individuare quelli più rappresentativi da proporre come "tipologia-norma".

Questa indagine sulle condizioni dei tessuti non deve essere interpretata come un'esercitazione astratta perché, in realtà, permetterebbe anche di fare emergere situazioni di criticità statica, funzionale,... (anche estetica: in tal senso proponiamo una "tavola delle bruttezze") su cui attivare (o comunque incentivare) successivi interventi chirurgici di riqualificazione e per favorire le rigenerazioni insediative di carattere ecologico, architettonico e funzionale (comma 7 bis, art. 12, LR.n. 56/77) anche con abbattimenti e premi volumetrici o fiscali, ecc.

Pensiamo, emblematicamente, all'edificio sulla piazza Partigiani angoli via Roma –via Ribet (un edificio con licenze stilistiche e dimensionali che ci sembrano poco consone ai fronti edificati aulici che si affacciano sulla piazza) sul quale si potrebbe ipotizzare anche la sostituzione edilizia con eventuale incentivo sotto forma di cubatura premiale da ricollocare, ad esempio, su aree di proprietà comunale.

Ma si può anche ritenere, o non escludere, che in queste zone R5 emergano esigenze o proposte di interventi di rilevanza urbanistica che devono essere favorite introducendo la possibilità di ristrutturazione urbanistica (e con eventuali premi di cubatura) accompagnate però con i già citati orientamenti progettuali. Quindi **si suggerisce l'introduzione della ristrutturazione urbanistica vincolata a modelli insediativi che contengano alcuni principi essenziali non negoziabili e linguaggi che richiamino la cultura insediativa locale** e migliorino le condizioni di inclusione sociale e di prossimità delle nuove case.

Riprendendo considerazioni e proposte già espresse in passato, la Legambiente segnala ancora l'opportunità di ragionare sulla carenza di centralità urbana che da sempre contraddistingue il capoluogo e che ha nella piazza del Municipio, nei giardini di via Ribet e nella piazza della Stazione degli spazi con potenzialità progettuali interessanti; tutto ciò riflettendo anche su eventuali operazioni di concertazione urbanistica pubblico-privato, flessibili e condivise secondo principi di compatibilità e convenienza sociale.

Pertanto a conclusione delle argomentazioni sopra esposte, la **Legambiente richiede la formulazione di una normativa edilizia che permetta trasformazioni anche consistenti** con l'obiettivo di migliorare, in particolare, la qualità e la riconoscibilità degli edifici.

Inoltre, poiché impropriamente collocati, **richiede di enucleare dalle zone R5 diversi ambiti meritevoli di normative di tutela e valorizzazione** (quali, per esempio: cascate Bastia, Appia, Peyrot, Reynaud, Moravia, Brianza, Caffarel, Croce, Malan, edifici in via dei Vola, l'edificio monumentale posto a sud di Via degli Orefici,...)

6.4 Aree edificabili di completamento – R7

Gli elementi progettuali si limitano ai parametri stereometrici e alla regolazione delle pertinenze senza intervenire significativamente sugli elementi architettonici e formali.

Le disposizioni, infatti, si direbbero piuttosto inconsistenti; per esempio (art.16-A8) *"I nuovi edifici... eventualmente localizzati nei pressi di aree di valore storico-culturale e/o documentario- ambientali ... devono armonizzarsi con i caratteri tipici ed autoctoni del luogo, scegliendo soluzioni architettoniche, tipologiche, materiche e di finitura non in contrasto con essi"*- oppure (Scheda ambientale R7) *"Le nuove costruzioni devono sempre tenere in debito conto il contesto e l'ambiente in cui si inseriscono rispettando la morfologia, la tipologia e i caratteri degli insediamenti esistenti e della strutturazione storica del territorio e cercando di scegliere materiali tipici della tradizione locale; deve sempre essere assicurata la coerenza tra la progettazione e il luogo e la conformazione morfologica, orografica ed altimetrica dello stesso"*.

Pur essendo edifici singoli è bene che vengano precisati principi, criteri e riferimenti tipologici e filologici essenziali (es. schemi grafici) e non negoziabili che diano loro un'identità riconoscibile. Valgono quindi le solite considerazioni sugli orientamenti, le superfici di ingombro, le direzioni assi del colmo, le coperture, le campiture e ritmi/scansioni delle facciate, le recinzioni,...

A seguito di queste considerazioni la **Legambiente richiede di definire delle regole tipologiche** con l'obiettivo di dare la qualità e la riconoscibilità ai nuovi edifici.

6.5 Nuovi insediamenti residenziali - TU

Anche per queste zone costituenti nuove "lottizzazioni" (termine rimosso dal PRGC e, pudicamente, sostituito con "aree di trasformazione urbana ai fini della ricucitura del tessuto consolidato") si ripropone la questione del deficit di progettualità riscontrabile nel disegno urbanistico e nel lessico architettonico. Inoltre, sono ammesse (art. 14) numerose opportunità di rinvio della pianificazione tramite la previsione di sub-ambiti che potrebbero portare a forme di microprogettazione sempre più condizionabili dal proponente. La stessa previsione cautelativa di intervenire preliminarmente con lo "studio unitario d'insieme" non appare convincente poiché inadeguata a predefinire un solido e vincolante progetto urbano.

La normativa compositiva e morfotipologica non si discosta sostanzialmente dalla formulazione convenzionale adottata per le altre zone:

- Art. 16-A9 *"I nuovi edifici eventualmente localizzati nei pressi di aree di valore storico-culturale e/o documentario-ambientale... devono armonizzarsi con i caratteri tipici ed autoctoni del luogo, scegliendo soluzioni architettoniche, tipologiche, materiche e di finitura non in contrasto con essi"*.

- Scheda ambientale TU *"...si deve tendere ad un corretto rapporto tra l'inserimento antropico e la naturalità dei luoghi ed il contesto antropizzato esistente"*).

A cui si aggiungono i soliti e poco efficaci rimandi al REC.

La Legambiente ha il forte dubbio che queste regole architettoniche sulle nuove edificazioni (R7 e TU) non siano sufficiente per creare uniformità linguistica e per evitare le degenerazioni dell'edilizia recente caratterizzata da tipologie del tutto casuali e autoreferenziali, espressione di un modello semplificato (a "catalogo") adatto ad ogni luogo poiché prescinde dai luoghi.

A fronte di questa incompiutezza filologica riteniamo che il PRGC debba invece assumersi la responsabilità di **definire** (dopo un percorso dialettico e condiviso) **principi, criteri e riferimenti tipologici essenziali e non negoziabili che diano un'identità riconoscibile ai nuovi insediamenti**.

I principi urbanistici ricorrenti sul tema dei nuovi insediamenti (espressi sovente ed efficacemente con schemi grafici-norma) si orientano verso modelli di insediamenti tendenti al compattamento/riammaliamento

del tessuto e alla creazione di bordi/confini evidenti. Questi orientamenti vanno integrati con norme sugli edifici (riguardanti campiture e ritmi/scansioni delle facciate, allineamenti, recinzioni, rilievi del piano di campagna, semplificazione della matrice delle coperture...), a cui affiancare, eventualmente, altre regole di comportamento (più propositive che coercitive) oppure requisiti per la forma (più che regole della forma).

La Legambiente suggerisce, riprendendo quanto già proposto in documenti precedenti, **di adottare in modo selettivo e ragionato la metodologia indicata nel documento: INDIRIZZI PER LA QUALITA' PAESAGGISTICA DEGLI INSEDIAMENTI: Buone pratiche per la progettazione edilizia - Buone pratiche per la pianificazione locale** della Regione.

(nb. - è bene segnalare che, in merito a tale documento il richiamo nell'art. 16 e nell'ultima scheda allegata alle N.T.A. allo stesso, non ha alcuna efficacia sia per l'esplicita dichiarazione che trattasi di "suggerimenti non prescrittivi" sia perché tale studio non fa parte degli atti di piano)

A seguito di queste considerazioni la **Legambiente richiede di articolare le regole urbanistiche pervenendo a orientamenti prescrittivi certi** da applicare ai nuovi insediamenti.

6.6 La questione dei linguaggi architettonici

Nell'esaminare l'apparato normativo che sovrintende alla salvaguardia e alla funzionalità degli abitati esistenti e che darà forma ai futuri insediamenti, le perplessità manifestate da Legambiente si riassumono:

- nella semplificazione dei richiami al linguaggio storico presenti nella disciplina dei tessuti tradizionali (cap. 3.1, cap. 6.1);

- nell'astrazione e/o nella decontestualizzazione presenti nella disciplina dei nuovi edifici (cap. 6.2 -5).

Le Legambiente ritiene che nei nostri territori, dopo l'inevitabile dissoluzione del paesaggio (= il distacco fra forma del suolo/forma della costruzione e ancora, la divaricazione fra morfologia insediativa/morfologia edilizia) ora si corra il rischio:

- della progressiva scomparsa dei linguaggi architettonici tradizionali qualora la loro conservazione sia delegata alla memoria o al documento archeologico e non a riferimenti riconosciuti, condivisi e tradotti in norme certe,

- che i nuovi linguaggi, staccandosi dallo spirito, dalla forma tradizionale e da un territorio di riferimento, diventino sempre più generici contenitori di modelli universali confezionati dal mercato, dalle mode, dai consumi, e quindi del tutto inespressivi.

Come dire: dall'intrigante unicità del dialetto vernacolare all'impalpabilità del linguaggio globale.

6.7 Zone produttive

Le numerose aree edificabili previste dal piano tendono ad una consistente densificazione dell'ambito misto - produttivo esistente riconfermando, sostanzialmente, le previsioni urbanistiche vigenti. Sulla particolarità di quest'approccio programmatico (reiterazione delle previsioni) è necessario una precisazione di carattere generale che sgomberi il campo da interpretazioni strumentali ma ricorrenti.

La giurisprudenza in materia ha costantemente ritenuto infondato il principio dei "diritti urbanistici acquisiti" grazie alle previsioni vigenti e considerati intoccabili *sine die* (!); ciò perché essi si formano in forza di un'autonoma e discrezionale scelta amministrativa (che si presuppone, ovviamente, basata su principi di buona pianificazione e criteri di sostenibilità) che può essere modificata qualora non esistano più i presupposti o siano modificati gli orientamenti di politica territoriale. Ciò significa che una previsione urbanistica, ancorché già vigente in passato, può essere contestata qualora la stessa venga di nuovo riproposta: da qui, dunque, la legittimità delle obiezioni e delle richieste di Legambiente.

Legambiente ritiene che le previsioni insediative, anche in questo caso, non siano supportate da analisi puntuali sulle caratteristiche e sulle criticità locali. Infatti, non è dato sapere se l'impianto urbanistico attuale (viabilità di transito e d'accesso, parcheggi, strutture di servizio, infrastrutture, logistica,..) sia in grado di supportare ulteriori carichi insediativi.

Alcune elementari considerazioni, strettamente urbanistiche, si possono comunque avanzare.

Le edificazioni proposte a sud della strada provinciale si configurano come saturazioni di ambiti già definiti e circoscritti da condizioni morfologiche e vincoli idrogeologici piuttosto marcati mentre quelle a nord si pongono in termini concorrenziali (e conflittuali) con l'uso agricolo (anche se "residuale" perché, in questi termini, è inteso come risorsa dalla PAC) e con il paesaggio.

Partendo da questa premessa la **Legambiente propone le seguenti osservazioni:**

la viabilità: occorre **riflettere sull'opportunità della nuova bretella stradale** che unisce via Boschetti con la borgata Pecoul in quanto risulta decisamente ridondante anche qualora si attuassero le previsioni industriali. L'ipotesi realistica che la ditta Annovatti sospenda l'attività renderebbe di fatto inutile la strada (ora giustificata dal sistema di prevenzione proprio delle industrie RIR) e il confine nord dell'intera zona industria potrebbe, quindi, essere ridisegnato rispettando le peculiarità paesaggistiche e idrauliche del rio Gambro. E' facile supporre che la capacità produttiva indotta dagli interventi previsti possa essere smaltita sull'attuale provinciale senza una significativa variazione della pressione sulla mobilità.

Ritiene sicuramente inaccettabile la previsione della nuova bretella che, dalla *Strada vicinale Antica dei Pecoul*, prevista come viabilità di scorrimento interno alla nuova area industriale, **si inserisce nella Strada Comunale del fondo di S. Giovanni** in quanto modifica profondamente una della area di maggior naturalità del fondovalle. Provoca, in più, un'irreversibile alterazione del percorso del rio Gambro distruggendone i caratteri riparali e i valori paesaggistici. Inoltre, il nuovo traffico interferisce pesantemente sulla zona tenendo conto che tale strada storica rappresenta il percorso turistico (essenzialmente ciclistico) d'ingresso alla valle e consente le prime e più ampie visioni panoramiche del territorio di Luserna.

Zona IP – 2.5:

La fascia a nord conserva un buon livello di naturalità associata ad una morfologia varia e leggermente acclive segnata dal vivace percorso del rio Gambro mentre ad est si estende sui prati prospicienti sulla borgata Pecoul. Pertanto la **Legambiente richiede:**

a) lo stralcio della fascia di suolo a nord comprendente tutta la parte insistente sul rio Gambro. In particolare si richiede **di stralciare l'ambito interessato dalla dinamica alluvionale** posto (impropriamente in quanto suolo inedificato) nella classe di idoneità urbanistica IIIb (stralcio peraltro irrilevante in quanto tale parte è definita "piccolissima" dall'art. 18-B6 pag. 67). Questa modifica renderebbe sostanzialmente superflue le opere di messa in sicurezza sul rio Gambro (l'avvenuta approvazione degli interventi di messa in sicurezza non impone l'accettazione della previsione urbanistica) evitandone una mortificante artificializzazione e comporterebbero una traslazione a sud della nuova viabilità (qualora sia mantenuta) tutelando quindi le pertinenze naturali del rio Gambro.

b) lo stralcio della fascia di suolo adiacenti alla borgata Pecoul e posta ad est del nuovo segmento viario che unisce le due rotonde.

Zona IP – 2.3:

Legambiente richiede lo stralcio della parte a nord del rio Gambro per gli stessi motivi paesaggistici e ambientali già illustrati al punto precedente.

Zona IP – 2.2: **Legambiente richiede di stralciare la parte più a nord dell'area** (sopra l'edificio esistente) al fine di mantenere una continuità e corridoio naturale fra le aree di salvaguardia SAD, a ovest, e la zona agricola ad est.

Zona MP2.1: **la previsione deve essere necessariamente stralciata** per la presenza della fascia di rispetto cimiteriale che ne determina, come statuito dalla normativa nazionale e dallo stesso art. 22-d delle N.T.A. del piano, l'illegittimità. D'altra parte, per lo stesso motivo anche le limitrofe previsioni residenziali (zona TU.14), se non supportate da permessi di costruire già rilasciati, dovranno essere stralciate.

Zona IPI.2 località Vaciago: le previsioni di mantenimento dell'uso produttivo, per quanto ci risulta, non sembrano avere solidi fondamenti; la conferma dovrebbe essere accompagnata da espliciti disposti normativi che facilitino e incentivino le rilocalizzazioni (per es. dalla zona di Pralafera, come accennato dal piano senza però fornire efficaci congegni per il trasferimento). Invece, l'eventuale cambio di destinazione d'uso in residenziale o misto offrirebbe opportunità urbanistiche interessanti e vantaggi alla comunità locale (residenze vicino al centro in sostituzione delle villette periferiche) e alle casse comunali. Anche in questo caso siamo in presenza di un deficit di idee e di volontà politica del piano.

Zona IPI.10 località S. Marco – impianto Sparea: considerate le criticità urbanistiche ed idrogeologiche, in alcuni documenti passati la Legambiente aveva suggerito la rilocalizzazione dell'impianto nella zona industriale di Bocciardino in quanto appare l'unico ambito di valle capace di accogliere un impianto con le esigenze funzionali della Sparea e capace di generare delle economie di scala favorevoli per l'attività imprenditoriale. Pur tenendo conto delle complesse problematiche insite in tale operazione, l'associazione ritiene opportuno ribadire il suggerimento, stante la fondatezza in linea di principio.

zone IP1, MP1, IP2, MP2 le Legambiente solleva dei dubbi circa la possibilità di insediare ex novo o rilocalizzare attività di lavorazione della pietra di Luserna in assenza di prescrizioni rigide (ipotizzate nell'art. 16-D); occorre, infatti, verificare la (incerta) compatibilità fra destinazioni d'uso.

Disciplina degli insediamenti produttivi

Dal punto di vista normativo è apprezzabile la previsione, per ogni zona, di fasce di mitigazione vegetali; tuttavia, la questione, posta in questi termini appare alquanto riduttiva. Benché tale operazione possa essere utile a livello di lotto aziendale, **l'ambito industriale necessita**, anche a seguito delle nuove previsioni, **di un progetto organico di inserimento paesaggistico - ambientale** che, con barriere miste vegetali, accentui il senso di compattamento e la percezione della continuità dei confini separandolo dalla fascia agricola a nord e quelle della pertinenza fluviale a sud.

Poiché la questione sulla qualità degli insediamenti ha rilevanza generale, essa va posta anche per le zone produttive sapendo, però, che la filologia industriale (salvo l'archeologia industriale che però concerne episodi) non ha un sedimento storico o tradizionale a cui richiamarsi e quindi il tema "linguaggio industriale" manca di solide e consolidate certezze. La stessa proposta di regole tipologico-formali potrebbe apparire aleatoria concernendo ambiti in buona parte edificati senza uniformità di vocaboli e quindi privi esempi a cui riferirsi.

Tuttavia si può pensare (partendo da prototipi di edilizie di qualità che ora diventano casi da manuale) di procedere verso una coerenza linguistica attraverso, per esempio, la redazione di un abaco progettuale limitato ad alcuni elementi compositivi che preveda schemi geometrici semplici con:

- facciate con scansioni seriali e con impaginazione delle aperture reiterata,
- coperture lineari con coronamenti sobrio,
- impianti energetici e insegne rispettivamente integrati nelle spaziature seriali delle coperture e delle facciate;
- ipotesi di sostituzione delle facciate esposte al pubblico per edifici esistenti.

E' ipotizzabile inoltre una disciplina sui singoli lotti contenente:

- la componente arborea con funzione di controllo microclimatico, quinte e barriere sonore;
- la recinzione omogenea con gli impianti; "a giorno" su lato esposto o d'accesso e "opaca" su lato retro.

Naturalmente sono sempre ipotizzabili dei premi volumetrici in cambio di standardizzazione tipologico-formali.

Sulle base di queste considerazioni la **Legambiente richiede la formulazioni di regole compositive e morfologiche essenziali per qualificare gli interventi produttivi.**

6.8 Aree per servizi pubblici

Riteniamo sostanzialmente condivisibile l'approccio alla determinazione dello standard urbanistico e della successiva attuazione (art. 13, 14, 16). Esso trova probabile motivazione nelle criticità della gestione delle aree pubbliche emerse nell'attuazione del PRGC vigente (da ricercarsi nella poca efficienza gestionale del convenzionamento dei pec e soprattutto nella rinuncia al p.p.a.) che ha portato all'attuazione soprattutto della parte privata della città e, residualmente, della parte pubblica (ciò ha prodotto aree acquisite e servizi mai realizzati o servizi marginali e poco funzionali).

Tuttavia, del servizio pubblico, prevale una concezione essenzialmente immobiliare e contabile (= disporre di aree che, per misura e tipologia, rispettino formalmente le disposizioni di legge). Come evidenziato al cap. 3.2, non c'è un'analisi approfondita sui bisogni propri del tessuto sociale e sui livelli prestazionali dei servizi esistenti.

Essa avrebbe consentito il riconoscimento, per esempio, di attività private (ormai accreditate per l'affidabilità e la continuità del servizio) quali l'assistenza e il ricovero degli anziani, le scuole, ecc, particolarmente importanti nell'equilibrio dell'offerta di servizi, e il loro conseguente conteggio fra gli standard. In un periodo in cui il sistema pubblico dà segni d'inadeguatezza alle domande sociali, sarebbe opportuno un maggior credito verso le forme di sussidiarietà orizzontale (anche immateriali) provenienti dal territorio.

Da un punto di vista più strettamente tecnico è opportuno segnalare che la flessibilità attuativa del piano sui servizi pubblici produce, in alcuni casi, un quadro progettuale indeterminato.

Per esempio: 1. appare approssimativa la previsione (nelle zone S.55, 58, 60, 61) di attrezzature pubbliche e scuole (già ora sottoutilizzate) anche in relazione alla mancata determinazione degli indici di edificabilità (nel merito si sollevano dei dubbi di legittimità stando la competenza su di essi del prgc); 2. sono sconosciuti i luoghi e caratteristiche delle compensazione ecologiche e sono incerte (anche se urbanisticamente irrilevanti) le aree previste nei sue.

Infine riteniamo utile segnalare un aspetto strettamente normativo riguardante numerosi edifici rappresentativi della storia architettonica di Luserna, che, poiché classificati come servizi pubblici (e non individuati ai sensi dell'art. 24 della LR.n. 56/77 e del D.lgs. n. 42/04), sono regolamentati a proposito della sola funzione urbanistica e non rispetto al loro valore storico-documentario. Fra questi ricordiamo le scuole medie, Villa Olanda, la stazione ferroviaria, e alcuni servizi privati (zone Sp) quali: il ricovero Uliveto, il Rifugio Re Carlo Alberto, la Casa di Riposo S. Giovanni. **Si richiede che su tali edifici, ed altri eventuali in analoghe situazioni, siano previste delle regole di tutela.**

Il piano si caratterizza per la particolare attenzione data ai meccanismi gestionali e contabili adottati per garantire la realizzazioni dei servizi e/o e delle opere di utilità pubblica; riteniamo che tale meccanismo, ancorché apprezzabile, debba essere supportato da un impianto normativo e cartografico più articolato in quanto emergono ambiti di discrezionalità attuativa elevati (si rimanda al cap. 7.1).

6.9 Aree a servizi privati di interesse pubblico

Sono aree riconfermate dal piano nella loro funzione in corso. Le uniche in cui sono consentite attività edificatorie nuove od aggiuntive, si prestano ad alcuni interrogativi:

- zona SP2 per verde e impianti sportivi: fermo restando le future determinazioni della giustizia amministrativa sull'area (autorizzazione per centrale biomassa), si sollevano dei dubbi sia sulle possibilità edificatorie per impianti non precisati e sia sulla localizzazione dell'area che potrebbe indurre l'intasamento della già sottodimensionata viabilità d'accesso alla attuale zona sportiva;
- zona SP1 per attrezzature di interesse comune - centrale Enel: le possibilità edificatorie ammesse appaiono in contraddizione con la collocazione dell'impianto nella classe di rischio elevato IIIa; in merito viene da domandarsi se sia stata ipotizzata la rilocalizzazione;
- zona Sp9 per attrezzature d'interesse comune - isola ecologica: appare incomprensibile la previsione della zona in quanto posta in un ambito soggetto alla classe IIa di elevato rischio idrogeologico; peraltro l'installazione è avvenuta quando erano già ben note le indicazioni di rischio precisate dalla Carta di Sintesi della pericolosità. Poiché la localizzazione è incompatibile con le condizioni di rischio, **si richiede di prendere in considerazione il trasferimento dell'impianto in ambiti congruenti con la natura dell'impianto** (es. zona industriale di Bocciardino).

6.10 Zone agricole

La Legambiente giudica favorevolmente l'impostazione della disciplina agricola poiché emerge una prioritaria considerazione del suolo extraurbano inteso come depositario di valori culturali e risorse naturalistiche a scapito del tradizionale approccio produttivo. In particolare riteniamo apprezzabile la scelta "politica" di individuare le zone SAP, SAD ai sensi dell'art. 24 della LR. n. 56/77 quali beni storico - documentari e paesaggistici. In questo vediamo un'assimilazione dei principi della Convenzione del paesaggio e una promozione a bene comune di una parte (per adesso) del territorio agrario. Riteniamo che questa valutazione debba avere rilevanza epocale e rappresentare una esplicita intenzione di conservare alle generazioni future tracce lasciate sul territorio dalle comunità locali.

Anche se la classificazione citata ha motivazioni date dalle diverse funzioni delle aree, la **Legambiente suggerisce**, cautelativamente, **di estendere il regime dell'art. 24 della LR. n. 56/77 anche alle zone ARA e SAT.**

Però la caratteristica del paesaggio collinare (inteso nella sintesi olistica e culturale di case, campi, strade, vegetazione,...) richiede una tutela assai più convinta di quanto statuito dal piano; pertanto la **Legambiente richiede che vengano collocate nelle zone SAD le borgate e gli ambiti attorno alla Strada Panoramica e la valle del Chiamogna; analogamente per le borgate Jallà, Appia, Davy e la Cascina Bellion.**

La Legambiente ritiene che l'estensione e la natura del suolo agricolo, il sistema insediativo rurale e le caratteristiche dell'attività agricola rendano superflua l'esigenza di nuove residenze (che inevitabilmente diventano ville "urbane") per gli agricoltori. Pertanto, visti gli orientamenti generali che stanno prendendo piede e riprendendo precedenti osservazioni a PRGC, la **Legambiente richiede di escludere la edificabilità per nuove residenze rurali** oppure, quantomeno, che la **normativa di piano imponga all'operatore agricolo la redazione di un rigoroso e imprescindibile programma di miglioramento agricolo** – ambientale approvato/validato/monitorato da un organo di controllo **dal quale emerga esplicita l'esigenza della nuova residenza** e che comunque la stessa rappresenti l'ultima ipotesi edilizia, legittimata solo dalla verificata assenza di altre soluzioni trasformative.

La **Legambiente suggerisce**, inoltre, di valutare la possibilità **di approfondire la normativa sull'attuazione e gestione delle problematiche paesaggistiche** riguardante, in genere, la manutenzione e valorizzazione vegetale e delle infrastrutture rurali lineari o a rete di rilevanza paesaggistica, raccordandola con altre regolamentazioni settoriali già operanti (regolamento di polizia forestale, oppure convenzionamenti urbanistici in riferimento ai meccanismi di monetizzazione e compensazione prodotti dalle procedure trasformative).

Peraltro riteniamo che l'ipotesi prevista dal piano di considerare parti di zone agricole (laddove si contemplino anche finalità ludico-didattiche) come standard urbanistici, sia stata concepita proprio per estendere le modalità operative delle norme paesaggistiche e per dare un primo riconoscimento alle pratiche dell'agricoltura multisettoriale. Sulla questione paesaggistica si rimanda alle considerazioni del cap. 7.1.

Infine **si richiede di riconoscere a adeguatamente tutelare**, anche dal punti di vista delle attività agricole ammesse, **le aree delle risorgive poste a valle dell'impianto Graziano**. Tale zona, omessa dal PRGC, è individuata come zona "stepping zone" nel cap. 9.2.3.4. del Documento Tecnico Preliminare del Rapporto Ambientale.

6.11 Viabilità

La **Legambiente suggerisce** di sviluppare la progettualità del sistema viario attraverso **la rappresentazione cartografica (ed eventuale integrazione normativa) della gerarchia viaria evidenziando le tratte e percorsi contraddistinti da specifiche sensibilità o eccellenze e i percorsi ciclabili** nella loro articolazione più ricorrente. Particolare tutela e valorizzazione dovrebbe concentrarsi su *strada Comunale del fondo di S. Giovanni* che costituisce il percorso turistico di ingresso alla valle e che rischia una letale trasformazione qualora venisse collegato alla nuova viabilità dell'ambito industriale.

Piste ciclabili

L'attenzione posta dal nuovo Piano per quanto riguarda le piste ciclabili risulta minimale. Infatti la cartografia delle aree normative considera solo il tracciato della dorsale provinciale e le N.T.d.A. propongono un semplice richiamo a quanto previsto dal Programma provinciale per le piste ciclabili ed alle N.d.A. del PTC.

Visto che è sempre più chiaro che nella società odierna occorre promuovere politiche volte all'uso di mezzi di trasporto alternativi all'automobile, limitando le emissioni inquinanti, si reputa necessario **inserire nel piano maggiori indicazioni e norme relative ai percorsi ciclabili e pedonali**. In particolare, si ritiene che lo strumento urbanistico dovrebbe considerare un maggior numero di tracciati da percorrere con la bicicletta al fine di proporre una rete di collegamenti a livello comunale ed extra-comunale. Una pista ciclabile non deve essere pensata solo per soddisfare un'utenza turistica, bensì è un'opera volta ad incentivare l'uso della bicicletta per lo svolgimento delle attività quotidiane (andare a scuola; al lavoro; a fare la spesa; ecc.). Quindi, se si intende favorire l'uso di questo mezzo, occorre far sì che vengano creati i presupposti per realizzare, ove necessario, sedimi ad uso esclusivo delle piste ciclabili, vincolando ulteriori fasce attorno ai tracciati stradali, affinché possa essere garantita maggiore sicurezza e semplicità nell'uso della bicicletta.

Si propone, a titolo esemplificativo, il vincolo della fascia di via I° Maggio per una larghezza di 1,5-2 m affinché sia possibile realizzare piste ciclabili protette di collegamento dell'abitato di Luserna all'area industriale del Bocciardino e ai paesi limitrofi Bricherasio e Bibiana. Un discorso simile può essere riproposto anche per le direttrici principali di collegamento del capoluogo con Luserna Alta e Torre Pellice.

Zona precollinare attorno a S. Giovanni: si suggerisce di verificare più attentamente la compatibilità dei nuovi insediamenti con la natura del sistema viario locale caratterizzato da peculiari inserimenti paesaggistici ma anche di limitata efficienza e quindi esposto a potenziale stress in caso di elevati flussi aggiuntivi indotti dai nuovi edifici. Occorre trovare un equilibrio che salvaguardi la tipicità di (residui) di percorsi (via Furhman,...) che sinuosamente attraversano piccoli aggregati rurali, prati prospicienti su minuti muri a secco, piccoli steccati in legno. C'è il rischio di pervenire a drastici allineamenti e ampliamenti delle sedi viarie e, soprattutto, alla banalizzazione dei cigli con murature in cemento armato o recinzioni di pessimo gusto (come già successo).

Le incompatibilità fra previsioni stradali e la linea ferroviaria.

Prescindendo dalle considerazioni generali sul ruolo e sul futuro della ferrovia di valle (su cui, ovviamente, il PRGC non ha competenze per interferire), occorre comunque rilevare l'incongruenza fra le disposizioni dell'art. 18 lett.E4 (esclusione edificabilità salvo opere della ferrovia) e la previsione di una nuova e lunga tratta viaria a carattere localmente "strategico" collocata in aderenza e parallela a sud al sedime ferroviario; inoltre è non è chiarito se ci sia il consenso dell'ente ferrovia.

6.12 Fasce perfluviali – corridoi di connessione ecologica

Al fine di dare coerenza e uniformità morfologica (e anche considerando che non implica sostanziali carichi vincolistici), la **Legambiente richiede**, nel tratto del torrente Pellice compreso fra la confluenza del torrente Angrogna e l'immissione del rio Gambro, **di traslare il confine nord di tale fascia inserendo tutta la zona agricola collocata in classe d'idoneità IIIa, con gli adattamenti locali connessi a confini morfologici o infrastrutturali** (canali, strade poderali, terrazzi del margine degli impianti industriali,...).

La previsione del piano ha un'impostazione regolamentare e vincolistica pertinente alle finalità di tutela; tuttavia, in particolare per la fascia del torrente Pellice, è priva di un progetto organico di valorizzazione (attività di fruizione, ludiche, didattiche). Da un punto di vista strettamente normativo (art. 18-C) le disposizioni rivelano una formulazione piuttosto astratta e non coordinata con il resto del testo e con la cartografia (ci sono improprie citazione e regole su insediamenti e edifici esistenti,...).

6.13 La progettazione e la disciplina paesaggistica

La Legambiente, esaminando il congegno normativo alla luce delle caratteristiche del territorio di Luserna, solleva molte perplessità sulla reale efficacia delle disposizioni paesaggistiche.

L'apparato normativo (artt. 13, 14, 16, 18,...) riguardante l'attuazione degli standard urbanistici e delle compensazioni e mitigazioni paesaggistiche esige un supporto cartografico (in particolare per dare attuazione credibile all'art. 18, lett.B3) con un adeguato grado di prescrittività. Ciò vale anche per quella pluralità di regole settoriali (con implicazioni paesaggistiche) genericamente operanti ma di dubbia efficacia in quanto anch'esse prive di quella collocazione cartografica che darebbe loro maggior "certezza" e verificabilità circa l'applicazione. Pensiamo in particolare all'art 18 (aree agrarie, boscate, ..), all'art. 19 (viabilità stradale e ciclabile,..), all'art. 21 (divieto di cartelloni pubblicitari).

Quindi si **richiede** (per quanto ragionevolmente possibile) **una implementazione del contenuto cartografico con valore prescrittivo concernente le tematiche, in particolare paesaggistiche, contemplate e disciplinate dal prgc.**

In proposito è bene evidenziare che, nel contesto locale, le operazioni a finalità paesaggistica, appaiono piuttosto complesse. A parte gli estesi ambiti a forte naturalità e scarsa antropizzazione (i versanti, le fasce fluviali) che, in genere, devono semplicemente essere mantenuti nelle condizioni in atto, il resto del territorio è diffusamente modificato dall'attività dell'uomo che, in alcuni casi ha fatto "paesaggio" ma in altri ha distrutto o alterato lo stesso paesaggio storicamente consolidato. E' fondamentale, quindi, definire sul luogo

le operazioni propositive che fanno paesaggio e quelle coercitive tese a rimuovere quanto impoverisce il paesaggio stesso. Per esempio, con pragmatismo ma anche un certo rigore intellettuale, occorre individuare le opere esistenti agricole, infrastrutturali, viarie, ecc, che non sono compatibili con una visione paesaggistica, anche in prospettiva. È pertanto indispensabile un approfondimento della tematica paesaggistica partendo, in particolare, da un più sistematico utilizzo della cartografia d'indagine e di progetto.

Se l'apparato normativo non verrà ulteriormente articolato, corre il rischio, anche in questo caso, di ridursi ad un'elencazione di obiettivi senza prospettive di attuazione.

A titolo collaborativi la **Legambiente suggerisce che nella cartografia di progetto**, fra le varie emergenze paesaggistiche di carattere puntuale, areale o lineare che meritano tutela e valorizzazione, **siano precisati**, per esempio, **gli elementi di raccordo morfologici, antropici e vegetali più tangibili e strutturanti il paesaggio** quali:

- i terrazzamenti e filari sul pendio collinare (zona Cascina Lunadera, zona borgate Ai Giaime – Bertot, borgata Goss,..) e nella zona del Martinetto;
- i filari di salici nella piana a valle della borgata Bertot e a monte del rio Gambrero;
- il corso del rio Gambero e degli altri corsi d'acqua;
- i tratti del rio - canale che dalla borgata Peyrot scende verso i Nazzarotti, attraversa la zona S.58 e prosegue a valle potenziando o creando le componenti arboree e arbustive;
- viali alberati da mantenere, valorizzare, implementare (via De Amicis, via dei Tigli, via Beckwith , via Jallà, la panoramica ...);
- il percorso della *Strada Comunale del fondo di S. Giovanni* con riguardo al tratto iniziale fino alla borgata Prochet;
- i modellamenti delle acclività prative ottenute dai muri di sostegno in località Cascina Ai Monnet, località San Valentino.

Inoltre si suggerisce:

- la previsione di quinte vegetali, anche sobrie, sul lato sud delle zone PL1 – località Alla Comba e zona R6 - borgata Ai Giaime in riferimento alle attività di lavorazione lapidea e agricola ora piuttosto esposte;
- la previsione di quinte vegetali o di filari arborei a coronamento del perimetro dell'insediamento MA1.1 di Pralafera prolungando il filare già realizzato lungo il canale posto più a monte;
- la riduzione/soppressione della zona R7.22 lasciando dello spazio, in particolare sul bordo lungo la via Giuseppe Malan, per consentire interventi di valorizzazione dell'ingresso della borgata S. Giovanni (viali o sistemazioni arboree che favoriscano il ruolo scenico della viabilità);
- la tutela e la valorizzazione degli accessi a sud e nord alla borgata Pecoul;
- la integrazione arborea su via Peyrot e sulla strada Coletto – Cascina Dany
- l'approfondimento del tema delle porte urbane con riferimento all'ingresso nella zona produttiva attraverso, quantomeno, la valorizzazione del ruolo scenico della viabilità perseguibile con alberature e/o forme di arredo stradale che migliori e renda sicura la viabilità.

7. Osservazioni sull'apparato normativo

7.1 Sull'impostazione delle norme tecniche di attuazione

a) L'articolazione normativa

La complessa dotazione di atti tecnici di carattere regolamentare fa supporre la presenza di un processo disciplinare a logica deterministica che, partendo da analisi ambientali/paesaggistiche (*D.T.P. Indirizzi progettuali degli APL e UPL cap.13.3*), si evolva nelle valutazioni di compatibilità e sensibilità (*D.T.P. Schede degli effetti e delle mitigazioni cap. 14.2*) e, successivamente, in norme urbanistiche (*NTA art. 16*) e, infine, in regole e progetti ambientali – paesaggistici (*NTA Appendice 3 - Schede Ambientali*).

Invece il processo risulta meno fecondo e il quadro normativo piuttosto inconcludente. Infatti dopo le analisi ambientali (sicuramente apprezzabili) ci troviamo con un insieme di atti colmi di valutazioni generiche, dichiarazioni di intenti e infine prescrizioni sostanzialmente uguali per contenuto e ripetute in tutti gli spazi

normativi (articoli, schede). Una vera e propria operazione di copia/incolla replicata in ogni elaborato e poi ancora ripetuta, quasi sistematicamente, per tutte le zone urbanistiche sia pur (ovviamente) diverse.

L'esempio più rappresentativo di questa operazione è dato dalle *Schede Ambientali – Appendice 3*: esse appaiono sostanzialmente inutili in quanto esito di questa azione di copia/incolla delle disposizioni già inserite nei singoli capitoli dell'art. 16. Le stesse norme sono poi riproposte, in modo pressoché indistinto, per quasi tutte le zone urbanistiche. E pensare che queste schede dovrebbero rappresentare lo strumento di maggiore valore progettuale (con la possibilità di sperimentare schemi grafici, rappresentazioni e simulazioni prospettiche,...) in quanto contestualizzate ad un preciso sito con tutte le relative criticità e opportunità. Invece nel loro insieme esse diventano il paradigma più rappresentativo di una disciplina di piano regolatore piena di enunciazioni di principio ma senza idee, proposte e precise assunzioni di responsabilità.

b) L'attuazione delle opere e dei servizi pubblici e di valorizzazione paesaggistica:

La normativa prevede (in particolare con gli art. 13, 14, 18) un apprezzabile sistema attuativo dei servizi e delle opere di utilità pubblica e di qualificazione paesaggistica che consiste:

- nella cessione gratuita di aree comprese anche nelle zone verdi urbane o periurbane o nelle fasce perifluviali ex art 18-c,
- nella richiesta di piantumazioni e di attività di valorizzazione paesaggistica su suoli individuati autonomamente e di volta in volta dal Comune anche su suoli privati in particolare nelle fasce perifluviali ex art 16-F, art 18-H art18-b2, b3,
- in altre attività di gestione paesaggistica.

Il meccanismo richiede nuove e più duttili interpretazioni di alcuni concetti quali: ambiti urbanistici, attività trasformativa/gestionali, interesse e utilità pubblica, ruolo dell'iniziativa privata, ecc. Sono aperture e flessibilità da incoraggiare ma che tuttavia devono qualificarsi per la certezza normativa e per la trasparenza; ciò per evitare che un buon proposito finisca per fallire per carenza di impianto organizzativo; a discapito del consenso sociale.

Pertanto **Legambiente suggerisce**, con ampia disponibilità a ritornare sulla questione, **di dotarsi di:**

-) sopporto cartografico che individui le aree beneficiarie dei meccanismi di atterraggio delle opere frutto delle monetizzazione e compensazioni ed eventualmente le opere o manutenzioni ambientali;
-) cronoprogramma che definisca le priorità al fine di evitare la dispersione di risorse;
-) strumenti di monitoraggio nonché di comunicazione pubblica sull'esito del meccanismo;
-) coordinamento dell'articolato affinché le norme delle zone interessate dal meccanismo recepiscano e modulino tale opportunità.

c) Disciplina degli impianti fonti rinnovabili

La normativa delle varie zone richiama genericamente la legislazione senza precisare le modalità di inserimento e luoghi e spazi di collocazione degli impianti; ad esempio gli aspetti localizzativi e dimensionali degli impianti (es. fotovoltaico), l'estensione, la collocazione sul tetto e/o nel giardino o in altre pertinenze. La Legambiente richiede che vengano definite le modalità di insediamento, l'inserimento paesaggistico, le opere di mascheramento vegetale, le forme di recinzione, la tutela della naturalità del suolo, il ripristino ambientale, ecc.

E' opportuno che vengano regolamentati gli aspetti localizzativi e urbanistici degli impianti a maggiore impatto quali quelli per biomasse.

Si richiede pertanto che siano disciplinati gli aspetti edilizi, urbanistici e paesaggistici connessi alla collocazione di impianti e tecnologie (richiamando eventualmente il REC).

d) Componente geologica della normativa:

L'impianto normativo risente di un approccio metodologico concettualmente errato poiché, anziché rimodulare le prescrizioni urbanistiche ed edilizie di ogni zona sulla base delle limitazioni definite dallo studio geologico, assume acriticamente le indicazioni dello stesso studio. Ciò produce un regime prescrittivo piuttosto generico che, se nelle classi d'idoneità sicure I e II è tollerabile, invece per le zone in classe IIIb determina situazioni d'incertezza normativa e quindi ampi margini di discrezionalità in sede attuativa (a carico dell'UTC). Per esempio:

- nelle zone soggette alla classe IIIb3: il piano non precisa in cosa consista il modesto aumento del carico antropico riferito alla destinazione d'uso (= valore esposto al rischio) commerciale, industriale, pubblico,... e riferito al passaggio da una destinazione d'uso all'altra (es. le zone lungo il Pellice MP1.5-6-7, R4b.6, R5, la zona della palestra, le zone R6....);
 - nelle zone soggette alla classe IIIb4: il piano non precisa i limiti oltre i quali si determina l'aumento del carico antropico dovuto al cambio di destinazione d'uso (es. la zona: IP1.2-Vaciago, la zona MP1.4);
 - nelle zone agricole incluse in classe IIIa non sono precisati gli impianti (stalle, depositi, strutture di lavorazione,...) vietati in quanto hanno un presumibile valore rilevante.
- Occorre inoltre segnalare che la fascia fluviale è interessata dalla presenza di una zona RME (rischio molto elevato) soggetta ad un regime autonomo perché espresso *ex lege* che il presente piano dovrebbe assumere o motivatamente variare e che invece sembra abbia rimosso. Inoltre, dal punto di vista normativo appare alquanto contraddittorio la presenza di disposizioni sulle opere di riassetto territoriale (= manutenzione quinquennale delle opere di difesa spondali) inconciliabili con la zona RME. Infatti, in presenza di opere di messa in sicurezza realizzate e collaudate dal punto di vista tecnico e burocratico, il regime RME sarebbe stato declassato (in termini "formali" e con diversi effetti disciplinari).

e) Implementazione delle regole paesaggistiche

In riferimento al contenuto paesaggistico, si avanzano ancora alcuni suggerimenti a integrazione di quanto già scritto in precedenza.

In genere tale contenuto si esplica attraverso soluzioni progettuali – propositive (quelle lodevolmente promosse dal presente PRGC, sia pur con efficacia non garantita) e soluzioni regolamentative e soprattutto inibente. Quest'ultimo è un approccio legato alla finalità di tutela che tende a mantenere il più possibile integre le condizioni ambientali e paesaggistiche riconosciute di valore e insite del territorio,. Ogni conseguente limitazione alle trasformazioni, poiché derivante da un percorso ricognitivo, è quindi del tutto legittima e per nulla punitiva (in quanto non discrezionale, non ha contenuto "espropriativo" indennizzabile, come statuito dalla giurisprudenza). Pertanto **richiediamo che la normativa** (non solo nelle zone ARA, SAT, SAP e SAD e indipendentemente da individuazioni cartografiche) **vieti esplicitamente la rimozione di filari, alberate, siepi, terrazzamenti, muretti a secco, recinzioni tradizionali, fossi irrigui, lavatoi, sistemi idraulici, piloni, fontane e quant'altro rappresenti traccia evidenti di caratterizzazione locale**. La stessa norma dovrebbe **definire le sanzioni** e le situazioni di deroga qualora siano subordinate a compensazioni migliorative.

f) altri dettagli su aspetti normativi

-) E' incomprensibile la scelta di assimilare quasi tutte le zone urbanistiche a quelle del DM.1444/68 in quanto ciò genera un sistema normativo incerto e ingestibile, perché:
 - tale DM.1444/1968 è sostanzialmente superato da anni (salvo la prescrittività su parte della disciplina delle distanze fra edifici) ma il richiamo potrebbe ripristinare norme imprecisate e comunque in contrasto con quelle del piano;
 - in numerosi casi la contraddizione è palese; per esempio il richiamo al completamento della lett. f) art. 13 della LR. n. 56/77 in presenza di nuclei con soli interventi su edifici esistenti, oppure il richiamo alla categoria B per aree produttive.
-) si sollevano dei dubbi di ordine amministrativo circa il ruolo attribuito alla Giunta Municipale in riferimento alla quantificazione, alla monetizzazione e alla complessa gestione degli oneri e delle dismissioni (art. 13, 16, ...);
-) nelle varie tipologie di aree miste produttive (MP1,) sono consentite attività inerenti la pietra di Luserna: occorre specificare se si tratta di attività espositive, commerciale e/o amministrative o di lavorazione del materiale perché, in quest'ultimo caso, si potrebbe porre il problema della compatibilità localizzativa stante la propagazione di polveri.
-) si sollevano dei dubbi sulla previsione, in numerose zone (MP1, AR, ecc), di parcheggi privati pari a 1mq/4mq, entità inferiore ai minimi previsti dalla L.n. 1152 art. 41 sexies.
-) si sollevano dei dubbi sulla previsione, nelle zone produttive MP1, MA1 IP1 MP2 IP2 (nuove zone) e commerciali MCA1 di una H max = m. 15,00; sarebbe opportuno non superare le altezze esistenti e nelle nuove zone (MP2 IP2) non superare i m. 10,00 - 12,00.

7.2 Suggerimenti sugli articoli

Nel leggere la normativa abbiamo pensato di proporre ancora, naturalmente senza pretesa di esaustività, alcune modifiche e qualche suggerimento su aspetti non ancora trattati in precedenza.

Art. 16 – Aree normative – classificazione

A1, aree urbane storico- ambientali R1

A10, aree urbane a verde privato con preesistenze edilizie - VPE

Riteniamo sia utile precisare che gli edifici vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 24 della LR. n. 56/77 sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 8°c. del suddetto art. 24 e quindi non possono beneficiare dei numerosi ampliamenti previsti dall'articolo.

A5, zone R4b

Comma 18: si suggerisce di introdurre delle norme tipologiche sui bassi fabbricati.

B2, zone MA1

Si riscontrano delle contraddizioni fra il tipo di intervento edilizio (che varia fra attività di produzione, attività di servizio e residenza) e l'edificabilità laddove sono indicati gli indici territoriale, fondiari, RC per le residenze mentre sulle stesse è consentita solo la ristrutturazione edilizia.

Zona MP2.1 : fermo restando l'illegittimità della previsione della zona per contrasto con le disposizioni di legge, è bene precisare che qualora il presente piano intenda mantenere i contenuti normativi dello s.u.e., l'articolo deve puntualmente riportare le disposizioni vigenti.

B5, zona IP1

- zona IP1.10 Pontevecchio: fermo restando le considerazioni precedenti, dal punto di vista normativo si rileva che le disposizioni sulla formazione e potenziamento del corridoio ecologico non danno alcuna garanzia sui tempi e modalità di esecuzione. **Si richiede quindi che qualunque operazione edilizia nell'area sia subordinata alle preliminari operazioni concernenti il corridoio ecologico.**

- zona IP1.2 - Vaciago: occorre che vengano precisati i legami tecnico-procedurali per una eventuale rilocalizzazione nell'area delle ditte insediate nella zona MA1.1 di Pralafera, coerentemente con quanto previsto nella normativa della suddetta zona MA1.1. Come già segnalato in precedenza, le numerose classi di rischio IIIb insistenti sulla zona richiederebbero approfondimenti sulla variazione del carico antropico o più semplicemente (in caso di ristrutturazione urbanistica o sostituzione) la limitazione dell'edificabilità alle sole parti sicure in classe II.

D, PL Aree esistenti per attività di inerenti la pietra di Luserna

Le prescrizioni sulle opere di mitigazioni hanno un carattere facoltativo-opzionale e quindi non sembrano vincolanti né per Comune che per l'operatore. **Si richiede che qualunque intervento edilizio maggiore della manutenzione straordinaria implichi l'attivazione delle suddette prescrizioni progettuali.**

E) Aree miste agricole – residenziali E

La normativa prevede di limitare le attività e le strutture nel suolo agricolo escludendo particolari impianti e insediandoli nelle zone produttive; oltre a questa apprezzabile prescrizione, riteniamo che l'articolo debba intervenire in modo altrettanto rigoroso sulla questione della qualità insediativa. Per esempio:

Case sparse: le residenze civili hanno invaso il territorio agricolo con fenomeni di frammentazione agraria, dispersione,...ecc e soprattutto hanno alterato il quadro paesaggistico con presenze estranee e avulse dal contesto rurale tradizionale. Pur dovendo rassegnarci a questa devastazione, riteniamo che una progressiva riduzione dell'evidente conflittualità, possa essere perseguita attraverso norme che impongano, quantomeno in presenza di ristrutturazione, la graduale riadozione di elementi essenziali della tipologia tradizionale (semplificazione delle coperture, materiali e facciate,...). Sugeriamo anche l'ipotesi di sostituzione edilizia con eventuale premio di cubatura a condizione che il nuovo prodotto edilizio assuma i caratteri essenziali

della tipologia tradizionale. In tal senso ribadiamo l'opportunità di uno schema tipologico o modello abitativo (anche in forma grafica esemplificativa) con elementi tipologici essenziali e non negoziabili.

Ricordiamo ancora che, per completezza progettuale e per trasparenza sulle regole (es. distanza dagli allevamenti), è necessario che le case residenziali civili in zona agricola vengano puntualmente individuate.

Attrezzature e strutture agricole: anche per questi impianti si pone il problema di disporre di strumenti normativi (schemi grafici per gli aspetti tipologici, volumetrici, morfologici, cromatici,..) che riconducano i manufatti ai principi generali della tradizione rurale non garantiti sufficientemente dalle disposizioni del REC e dai relativi allegati.

Al riguardo degli impianti e attrezzature agricole (escluse le sole residenze rurali) il dimensionamento (una sorta di capacità insediativa rurale) non sembra chiaramente rapportato alle dimensioni e prestazioni produttive dell'azienda; ciò impedisce un controllo sull'effettiva densificazione/proliferazione di manufatti. Le norme previste, infatti, risultano destinate a regolare solo l'utilizzo del lotto di intervento.

Si richiedono quindi altri parametri per un maggior controllo "urbanistico"

Edifici dimessi: è ridondante il richiamo alla LR. 9/2003 sui rustici in quanto la legge stessa è comunque operante (ma con ambiti circoscritti nel tempo e nello spazio). Il PRGC deve autonomamente decidere se i ruderi possono essere recuperati per la residenza (rimuovendo ogni richiamo alla LR. n. 9/2003); in sostanza deve essere esplicito che la disposizione: "*Gli edifici rurali fatiscenti...possono essere riutilizzati...per attività culturali, didattiche...*" esclude tale opportunità. In merito la Legambiente valuta invece favorevolmente il recupero a residenza, anche stagionale, del patrimonio rurale isolato; va tuttavia ricordato che il carattere "rustico" di tale modello abitativo non può automaticamente aspirare a standard e servizi infrastrutturali di livello urbano.

Comma 4 del cap. Edifici dimessi: occorre chiarire che gli incentivi e agevolazioni attribuiti al Consiglio Comunale non possono costituire forme di deroghe o varianti automatiche alle norme del PRGC; per quanto apprezzabile l'iniziativa, essa costituisce attività estranea ai compiti del prgc e quindi non va citata.

Si richiede che la previsione di attività di manutenzione paesaggistica previo convenzionamento sia maggiormente vincolante poiché con la formulazione in corso appare condizionata dalla disponibilità del privato ad attivare la convenzione.

F1) aree agricole di rispetto ambientale - A.R.A

F2) aree di salvaguardia ambientale e di tutela del suolo S.A.T.

F3) aree di salvaguardia ambientale e paesaggistica - S.A.P.

F4) aree di salvaguardia ambientale e documentaria S.A.D.

Riteniamo inopportuno che queste zone siano considerate quali eventuali spazi a servizi ai sensi dell'art. 21 della LR, n. 56/77 poiché ciò porterebbe ad ampliare artificiosamente lo standard urbanistico (già ora sovradimensionato) e a facilitare la costruzione di edifici pubblici che potrebbero rivelarsi devastanti. Sugeriamo che l'assoggettamento all'art. 24 della LR. n. 56/77 valga anche per le zone ARA e SAT.

H2 – Forni comuni

Si richiede di estendere l'individuazione anche ad altri elementi/emergenze documentari (piloni, edicole fontane, lavatoi,...) a cui attribuire fasce di tutela ed edificabilità.

I1 Aree per servizi S

Si richiede che nelle aree a verde pubblico, parco e sport siano escluse "*le attività quali chioschi ed edicole per attività di tipo commerciale*" se poste in manufatti autonomi e non inclusi negli impianti; ciò per evitare la proliferazione di manufatti di cui non è indispensabile la presenza anche in relazione alla collocazione urbana delle aree per servizi.

Si ritiene inoltre inopportuna la facoltà di consentire pozzi di captazione nelle aree a servizi (salvo le situazioni già in atto) poiché la localizzazione di captazione, qualora necessaria, segue criteri estranei al regime urbanistico dei suoli.

Art. 18 –Norme di tutela ambientale, idrogeologica e rischio industriale

Let. E1) fasce cimiteriali: al fine di prevenire quelle operazioni che sovente hanno impoverito il ruolo e la rilevanza socio-culturale del cimitero, è utile segnalare che le destinazioni d'uso ammesse (servizi pubblici,

strade,...) vanno intese come ipotesi eccezionali e ben motivate (non diversamente collocabili) e non come ordinaria destinazione urbanistica. E' noto che interventi viari, per parcheggi, verde pubblico,.. col tempo hanno mortificato la valenza simbolica, culturale e la sacralità dello spazio cimiteriale ed hanno favorito arbitrarie (e certamente illegittime) riduzione della fascia a favore di interventi privati. E' opportuno, quindi, che si sottolinei l'eccezionalità delle trasformazioni mentre è necessario che si stralci la frase: "*fatto salvo quanto previsto nelle singole Aree Normative*" in quanto illegittima.

Let. E3 nastri stradali: si ritiene che gli interventi per rampe di accesso e le recinzioni a giorno nelle fasce di rispetto debbano essere stralciati in quanto in contrasto con la legge; parimenti deve essere stralciato il penultimo comma: "*Gli interventi di cui sopra...*". Tutto ciò in quanto la normativa in questione opera all'esterno degli azzonamenti urbanistici.

Art. 20 – Chioschi, edicole, impianti di distribuzione carburante

Si sollevano delle perplessità sull'ampia possibilità di insediamento di distributori di carburante che potrebbe interferire su altre attività ma, soprattutto, potrebbero privare spazi per le destinazioni d'uso proprie della zona. Dubbi sorgono anche sulla capacità dell'A.C. a gestire le eventuali richieste localizzative.

Art. 21 - Illuminazione e mezzi pubblicitari

Si **ritiene di suggerire l'introduzione di alcune regole riguardo alla progettazione** e realizzazione di impianti di illuminazione esterni, al fine di limitare l'inquinamento luminoso della volta celeste e ridurre i consumi energetici. In particolare:

a) Controllo del flusso luminoso diretto – Prescrivere l'utilizzo di apparecchi che limitino inutili dispersioni luminose e permettano di concentrare tutta la luce sulla superficie da illuminare, individuando parametri minimi da rispettare. Ad esempio, per l'illuminazione stradale, si suggerisce di prescrivere corpi illuminanti orizzontali, con vetro di protezione piano.

b) Controllo del flusso luminoso indiretto – Prescrivere che la luminanza media delle superfici da illuminare e gli illuminamenti non superino i livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza.

c) Tipologia e scelta della sorgente luminosa – Prescrivere l'utilizzo di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, in relazione al tipo di applicazione ed al miglior risultato in termini di contenimento delle potenze installate. Consentire l'impiego di lampade con miglior resa cromatica esclusivamente nell'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici.

d) Illuminazione efficace ed efficiente - Prescrivere parametri specifici di illuminazione per le varie tipologie di strade ed aree individuate sul territorio comunale, al fine di garantire un corretto rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose, limitare la potenza elettrica impegnata e ridurre i costi manutentivi.

e) Sistemi di riduzione del flusso luminoso – Prescrivere l'installazione di appositi dispositivi in grado di ridurre e controllare il flusso luminoso.

Si richiede di modificare l'ultimo comma (la cui impronta piuttosto velleitaria potrebbe pregiudicare l'attuazione) inserendo una formulazione del tipo: *Lungo i percorsi panoramici e in particolari tratti viari, urbani o esterni all'abitato di rilevanza paesaggistica, culturale e simbolica è vietata la collocazione di tabelloni pubblicitari. La norma si applica comunque laddove indicata nelle tavole di progetto.* **A titolo collaborativo si suggerisce** di porre tale limitazione sul lato nord della provinciale in località Valentino.

Art. 28 – Sottotetti

Delegando la disciplina dei sottotetti alla LR. n. 19/98 l'approccio normativo risulta concettualmente errato in quanto tale legge costituisce fonte giuridica *altra* rispetto al PRGC ed agisce comunque, a prescindere dal PRGC stesso. Peraltro essa, operando con presupposti e condizioni applicative particolari (es. con ambiti e tempi di applicazione circoscritti) non garantisce la sua efficacia su tutto il territorio. Ne consegue che **il prgc deve regolamentare il recupero dei sottotetti con disposizioni proprie coerenti con le caratteristiche delle varie zone urbanistiche**; richiami alla suddetta legge sono accettabili unicamente se riferiti a definizioni tecniche e prestazionali che, in quanto tali, possono assumere rilevanza generale (es. artt. 1 - 2°, 4°, 5°, 6°, 7° comma, 2 e 3 - 3° e, 4° comma della L.R. n. 21/98 e inoltre la Circ. PGR. 25/1/99 n. 1/PET).

Si reputa inoltre necessario fissare alcuni vincoli riguardanti i sottotetti non abitabili, al fine di limitare l'uso illegittimo dei sottotetti a fini abitativi:

- a) l'accesso al sottotetto può essere garantito da una botola di dimensioni non superiori a 70x120 cm, eventualmente dotata di scala retrattile. Non è assolutamente consentita la realizzazione di scala di accesso fissa;
- b) l'accesso alla copertura dal sottotetto può essere garantito da non più di un lucernario di dimensioni non superiori a 50x70 cm.

Art. 30 – Norme transitorie e finali

Il primo comma risulta illegittimo laddove sono fatte salve le previsioni adottate o approvate degli s.u.e. con convenzione firmata; ai sensi di legge (art. 58 LR. n. 56/77 e la specifica normativa sulla fattispecie) la disposizione è valida esclusivamente in presenza di atti ablativi già rilasciati e a condizione che i lavori siano iniziati entro un anno. Il PRGC non può modificare una disposizione di legge; qualora intenda confermare le previsioni del PRGC vigente le stesse devono essere esplicitamente riportate.

8. Adeguamento alla pianificazione sovraordinata

Il recepimento nel PRGC delle disposizioni dei piani territoriali sovraordinati non è solo una questione formale – istituzionale ma è anche sostanziale perché la pianificazione territoriale, promuovendo i temi della sostenibilità ambientale e della qualità urbanistica, rafforza e legittima le aspettative della Legambiente rispetto ai requisiti del piano regolatore.

Da un confronto, anche sintetico, delle previsioni dei piani sovraordinati (limitandoci a quelli principali, cioè il P.T.R. della Regione, il PTCP2 della Provincia e il PPR della Regione, quest'ultimo non ancora definitivamente vigente) con i contenuti del PRGC, emergono inadempienze su quegli stessi aspetti contestati da Legambiente nei capitoli precedenti. In particolare:

a) sulla manca di analisi (e poi di progetti) delle caratteristiche urbanistiche, edilizie e paesaggistiche che, nel caso di Luserna, risulta in contrasto:

- col PPR - e in particolare con gli *Art. 24. Centri e nuclei storici, Art. 25. Patrimonio rurale storico, Art. 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico, Art. 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico*

- col PTR- e in particolare con l'*Art. 19. I centri storici* e con l'*Art. 29. I territori montani*

- col PTCP2 – e in particolare con l' *Art. 20 Centri storici.*

b) sulla manca di disciplina tipologica e architettonica sui nuovi insediamenti, che risulta in contrasto:

- col PTR – e in particolare con l'*Art. 29. I territori montani* e con l'*Art. 20. Le aree urbane esterne ai centri storici* da cui emerge che i PRGC devono: *"...garantire la qualità architettonica degli interventi interni all'edificato e nelle aree di espansione anche con la predisposizione di adeguati apparati normativi"*

c) sugli incrementi edificatori che producono consumo del suolo, che, anche se formalmente conformi ad alcune specifiche disposizioni, tuttavia appaiono decisamente contrarie allo spirito del PTR (*Art. 31 Contenimento del consumo di suolo*) e del PTCP2 (*Art. 15 Consumo di suolo non urbanizzato*).

Pertanto la **Legambiente ribadisce la richiesta di** migliorare la progettualità del piano e di ridurre il dimensionamento anche per **rispettare gli orientamenti dei piani sovraordinati che interpretano le più generali aspettative della comunità scientifica e gli orientamenti della Comunità Europea.**

9. Osservazioni sul Documento Tecnico Preliminare del Rapporto Ambientale

Il Documento, per quanto apprezzabile per la sua completezza, rappresenta, pur sempre, quell'elaborato tecnico "dovuto" che, il più delle volte, è concepito quando le scelte urbanistiche sono già definite (nel caso in esame le scelte sono del periodo 1995 – 2000).

Esso costituisce il risultato di un'attività conoscitiva, sostanzialmente coerente con le indicazioni di manuali e direttive, che riporta informazioni territoriali desunte da studi di settore ma senza introdurre ulteriori analisi esauriente per arricchire la rappresentazione della realtà locale.

Nell'esaminare il D.T.P. partendo dalle previsioni del PRGC (per quanto improprio e dietrologico possa apparire questo approccio, è il metodo più efficace per "interpretarne" i contenuti), riteniamo che emergano carenze nelle indagini sui temi paesaggistici (per motivi di tempo ci siamo concentrati su questo aspetto) e che compaiano valutazioni piuttosto discutibili.

Sul piano conoscitivo segnaliamo che, per esempio, nel capitolo 9.2.3 sugli ambiti e unità di paesaggio (desunti dagli studi IPLA e sicuramente apprezzabili a quella scala di riferimento), l'indagine si limita all'individuazione di microzone vegetali, tipologie di assenze, ecc. senza ulteriori analisi localizzate sugli aspetti antropici del paesaggio (terrazzamenti, sentieri, sistemi infrastrutturali idraulici, tipologia della tessitura agraria, ...). Aspetti, questi, che un po' velleitariamente, il PRGC poi s'illude di disciplinare.

Quindi, risulta molto carente la verifica sulla compatibilità e sulla efficacia delle specifiche previsioni del prgc. Formalmente si può sostenere che il documento sia conforme all'Alleg. F ex art. 20 della LR. n. 40/98, lett.b) (l'analisi di compatibilità ambientale contiene: *b) le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma*) ma sia invece inadeguato alla lett. e) (l'analisi di compatibilità ambientale contiene: *e) i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma*).

In merito alle valutazioni del D.T.P. sulla coerenza esterna (cioè con i piani sovraordinati) ed interna (cioè con le strategie del prgc) dei contenuti del PRGC esprimiamo le seguenti considerazioni:

- a) prendiamo atto della totale coerenza degli obiettivi del prgc con i piani sovraordinati: non poteva essere diversamente in quanto gli obiettivi sono dichiarazione di intenti e cioè cosa ben diversa dalle previsioni del prgc;
- b) prendiamo atto della totale coerenza delle strategie del prgc con i piani sovraordinati: non poteva essere diversamente in quanto la definizione delle strategie appare piuttosto "dolcificata" (le lottizzazioni collinari sono definite *completamento all'interno del tessuto consolidato esistente - !*);
- c) prendiamo atto dell'imbarazzante autoassoluzione del D.T.P.: tutte le trasformazioni previste dal PRGC (art. 16, comprensive delle lottizzazioni collinari e cementificazione del rio Gambro) hanno "coerenza diretta" o "coerenza indiretta" con le strategie del prgc;
- d) prendiamo ancora atto che nelle 13 tabelle della D.T.P. in cui vengono riportate le valutazioni di coerenza non compare un solo quadratino "incoerenza": ...resta il dubbio sull'imparzialità (la cosiddetta "terzietà" secondo le teorie della valutazione ambientale) del D.T.P.

In merito alla componente valutativa del Documento, riteniamo che alcune previsioni piuttosto impattanti dal punto di vista paesaggistico, siano state collocate, molto discutibilmente, in unità di paesaggio a sensibilità/compatibilità ambientale più bassa (cap. 9.3.2.5).

Dalla lettura mirata a verificare la collocazione di alcune nuove zone residenziali, emerge che i confini degli ambiti paesistici (che hanno caratteristiche diverse rispetto alla valenza scenica, alla sensibilità ambientale, alla integrità naturale) hanno andamenti non coerenti col conteso ambientale. Pertanto si **richiede che le perimetrazioni degli APL e delle UPL della Tav. 1 Individuazione delle APL e UPL siano adattate alle condizioni paesaggistiche locali**.

Pertanto si richiede:

- il passaggio in zona B1 dell'ambito territoriale (ora in F2) composto dalle acclività su cui sorge villa Olanda, villa Bauer e cascina Moravia. Conseguentemente la zona residenziale R7.1, nel parco di Villa Bauer, avrebbe quel riconoscimento di qualità paesaggistica che ne escluderebbe l'edificabilità;
- l'ampliamento della zona B2 affinché comprenda anche la cascina Appia e la borgata Malan (ora in F2) le cui caratteristiche sono coerenti con questo tipo di classificazione. La perimetrazione proposta comporterebbe l'esclusione delle nuove lottizzazioni TU.3 e TU.8 che appaiono chiaramente incompatibili con la valenza scenica e paesaggistica dell'unità B2.

Gli aspetti analitici e valutativi del D.T.P. si prestano ad ulteriori considerazioni; di seguito ci limitiamo ad alcune segnalazioni.

Cap. 14 – Valutazioni

Tutti i giudizi sugli impatti delle nuove edificazioni (strategie D1, D2) sono vistosamente orientati a esaltare gli effetti benefici o a diminuire quelli negativi e comunque sono tendenzialmente "indulgenti" (come dire: *potrebbe andare peggio!*). In questo clima a propensione assolutoria compaiono delle valutazioni piuttosto sorprendenti. Per esempio:

- rispetto all'obiettivo *C.1 contenimento del consumo di suolo non urbanizzato*, le nuove edificazioni (strategie D1, D2) avrebbero un effetto positivo perché, essendo in zone urbanizzate, non occuperebbero "nuovo suolo". A parte l'originalità della valutazione (che presuppone, pensiamo, una distinzione fra suolo urbanistico e suolo ecologico), è bene ricordare che quasi tutte le nuove edificazioni sono poste in zone prive di qualunque tipo di fognatura (tav. D.2) e quindi, venendo meno questa condizione di urbanità, verrebbe meno anche la valutazione di compatibilità;
- in riferimento agli obiettivi *C.1 contenimento del consumo di suolo non urbanizzato; C.2 salvaguardia delle prime capacità d'uso dei suoli; C.3 contenimento della perdita irreversibile di suolo* le nuove edificazioni (strategie D1, D2) avrebbero effetto positivo in quanto (secondo il D.T.P.) si può sempre ipotizzare una situazione peggiore (maggiore fertilità del suolo, presenza di altro suolo ancora più "nuovo");
- in riferimento ad alcuni obiettivi "sensibili" (es. *C.4 contenimento della frammentazione delle aree naturali, C.6 qualificazione ambientale delle preesistenze, C.7 qualificazione ambientale delle naturalità*) il confronto con le nuove edificazioni (strategia D1, D2) viene addirittura eliminato;
- nella tabella sinottica di pag.229 le nuove edificazioni (strategia D1, D2) avrebbero un effetto "potenzialmente positivo" (in alternativa a "positivo" "negativo", "potenzialmente negativo") rispetto alla "naturalità" e ai "fattori visivi" del paesaggio (!).
- ecc.

Rimanendo sui criteri valutativi, la lettura, anche episodica, del D.T.P. riserva delle sorprese a non finire. Per esempio:

- per la zona industriale IP1.2.5, quella che si sovrappone alle acclività dei prati del Pecoul e al rio Gambero con relativo impluvio e pertinenze riparali, il DTP (pag. 280) riporta (alla voce: Biodiversità e Rete Ecologica) che: *non si attendono effetti negativi in quanto l'area in oggetto si trova all'interno dell'agglomerato urbano e all'esterno di eventuali aree di connessione ecologica e paesaggistiche e visuali sceniche*;
- anche per la zona residenziale R7.1, quella posta sugli stagni del parco di Villa Bauer, nonostante il "Possibile abbattimento delle alberature esistenti" (!)...: *non si attendono effetti negativi in quanto l'area in oggetto si trova all'interno dell'agglomerato urbano e all'esterno di eventuali aree di connessione ecologica e paesaggistiche e visuali sceniche*". (pag. 235);
- anche per le zone residenziali TU.3 e TU.8 poste in ambito collinare si ripete la solita frase "non si attendono effetti negativi in quanto l'area in oggetto si trova all'interno dell'agglomerato urbano e all'esterno di ... visuali sceniche".
- la lottizzazione in zona residenziale TU.12 che si protende nella campagna, invece, "permette di regolarizzare il confine tra il costruito e il paesaggio naturale diminuendo lo sfrangiamento del Comune (!)".

L'esigenza di sintesi, che necessariamente deve avere il presente documento, non ci consente di continuare in questa elencazione; rimandiamo quindi alla lettura dell'intero DTP (306 pagine!) in cui si susseguono (piuttosto originali) le varie interpretazioni di concetti quali "visuali sceniche", "agglomerato urbano" "sensibilità ambientale", ecc.

In conclusione, riteniamo che il metro di analisi e valutazione delle componenti ambientali e paesaggistiche e il metro di giudizio sugli effetti delle trasformazioni debbano essere rivisti in quanto appaiono poco sensibili al valore ambientale, estetico e culturale del nostro paesaggio e quindi troppo indulgenti verso le trasformazioni del suolo. Pertanto la **Legambiente richiede che il D.T.P. del Rapporto Ambientale venga modificato in riferimento alla valutazione sull'ambiente e sul paesaggio e a quella sulla compatibilità delle trasformazioni.**

In merito agli aspetti ambientali trattati nel D.T.P., le valutazioni dell'associazioni sono in buona parte comprese nei precedenti cap. 5, 6 e 7.



Circolo Legambiente Val Pellice

Distinti saluti

Luserna S. Giovanni 13/1/2014

Il presidente di circolo: Davide Claudio Gay

Il responsabile di settore: Renato Armand Hugon

Circolo Legambiente Valpellice
c/o Davide Claudio Gay
Via Tolosano, 61
10062 Luserna San Giovanni (To)